

4/2012

Note e Studi

# Rapporto sull'attuazione della riforma della legge fallimentare e sulle sue più recenti modifiche

Roma, Aprile 2012

Questo documento è il risultato di una collaborazione tra Assonime e Ministero della Giustizia. I dati e le informazioni contenuti nel testo sono stati rilevati dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero attraverso la somministrazione di un questionario rivolto a giudici delegati, curatori fallimentari e commissari giudiziali. Il commento, le soluzioni e le proposte contenute nel documento sono da attribuire in via esclusiva ad Assonime.

33

#### **EXECUTIVE SUMMARY**

Il diritto fallimentare ha subito negli ultimi anni importanti modifiche finalizzate a determinare un cambiamento della concezione della crisi d'impresa e delle modalità della sua gestione.

La riforma organica delle procedure concorsuali<sup>1</sup> aveva l'obiettivo di garantire una gestione rapida ed efficiente della crisi d'impresa, incentivando l'emersione precoce della crisi e offrendo procedure alternative per la risoluzione preventiva e stragiudiziale. In questa prospettiva il concordato preventivo è stato profondamente modificato ed è divenuto l'istituto centrale per favorire l'emersione anticipata della crisi e la continuazione dell'attività d'impresa. L'introduzione di nuove soluzioni concordate, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, ha conferito un ruolo fondamentale all'autonomia contrattuale nella composizione e gestione della crisi. Per incentivare l'utilizzo dei nuovi istituti, con un successivo intervento normativo<sup>2</sup>, sono stati introdotti: i) la prededuzione per i finanziamenti erogati in attuazione di concordati preventivi ovvero di accordi ristrutturazione dei debiti e per i finanziamenti-ponte concessi ed erogati nella fase delle trattative; ii) l'esenzione dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati di cui all'art. 67 lett. d) l.f.; iii) l'anticipazione del blocco delle azioni esecutive e cautelari nella fase antecedente la pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese.

L' Assonime, nel corso della propria attività di monitoraggio della riforma concorsuale, ha promosso una seconda indagine<sup>3</sup> presso i tribunali italiani per valutare l'efficacia delle norme fallimentari riformate (all'indomani delle modifiche del 2010) e individuare ulteriori esigenze e criticità della disciplina. L'indagine avviata nel 2011 è stata realizzata grazie alla collaborazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero

– ass**ø**nime –––

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La riforma delle procedure concorsuali, attuata con modifiche al R.D. n. 267/1942, è stata realizzata in tre tempi con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80); con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Una prima indagine era stata condotta da Assonime all'indomani della riforma del 2006 e gli aspetti emersi dall'indagine hanno rappresentato utili spunti di riflessione per la correzione del 2007. Cfr. Rapporto Assonime sul primo anno di riforma, 2007.

della Giustizia, per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati relativi a tre questionari inviati a giudici delegati, commissari giudiziali e curatori fallimentari. Le domande hanno riguardato il fallimento, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Non sono state formulate domande sui piani attestati di risanamento in ragione del carattere esclusivamente stragiudiziale di questo tipo di accordi.

Per ogni procedura considerata sono emerse alcune inefficienze. In particolare, in relazione al concordato preventivo: l'utilizzo del concordato per finalità essenzialmente liquidatorie; la difficoltà per il debitore di accedere alla nuova finanza; la scarsa soddisfazione del ceto creditorio. Con riguardo al fallimento: il ritardo nell'accesso alla procedura e l'eccessiva durata della stessa; la difficoltà della nomina del comitato dei creditori; il mancato utilizzo degli strumenti di liquidazione introdotti dalla riforma; le basse percentuali di soddisfazione del ceto creditorio.

I dati mostrano come molte opportunità offerte dai nuovi istituti non siano state colte e come le potenzialità della riforma non siano ancora state sfruttate. La risposta a queste difficoltà non è tornare indietro, ma far funzionare bene gli istituti. Il cattivo funzionamento di essi riflette sia la presenza di ostacoli normativi, sia resistenze culturali.

Ciò assume particolare evidenza nel concordato preventivo, che si conferma un istituto importante, cui accedono imprese di maggiori dimensioni e dove ancora si può salvare valore. Appare opportuno dare all'impresa in crisi la possibilità di accedere alla protezione immediata del patrimonio, consentendo al debitore e ai suoi consulenti di elaborare un piano efficace per l'uscita dalla crisi dopo l'avvio della procedura. In questa fase occorre chiarire, ove necessario in via legislativa, che la valutazione di convenienza del piano spetta ai creditori e non al giudice, cui è rimessa la funzione di garantire la correttezza del procedimento. Per completare il disegno riformatore, oggi sarebbe importante soprattutto consentire all'impresa in crisi di continuare l'attività durante il concordato, favorendo la ristrutturazione e l'accesso ai finanziamenti. Queste misure sono presenti e funzionano in altri ordinamenti e sarebbe tempo di introdurle anche nella nostra legislazione.

Anche per il fallimento si registrano alcuni dati positivi laddove la riforma ha trovato applicazione. Così, in particolare, i dati relativi agli organi della procedura mostrano come il comitato dei creditori nei casi in cui è nominato funziona ed è utile le per la gestione della procedura. Sarebbe dunque utile pensare a dei miglioramenti che favoriscano il funzionamento del comitato dei creditori.

Le idee della riforma sarebbero ulteriormente sostenute dalla modifica delle fattispecie penali che sono rimaste immutate nel tempo, ad eccezione dell' intervento del 2010, con cui sono state dichiarate non applicabili le disposizioni sulla bancarotta ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione o di un piano attestato. Un'efficiente riforma del diritto penale fallimentare rappresenterebbe una garanzia per il buon funzionamento degli istituti civilistici previsti dalla legge, in quanto ciò determina la linea di confine tra gli aspetti fisiologici della crisi d'impresa e quelli patologici della stessa.

I miglioramenti della legge fallimentare devono sostenere l'attuazione della riforma e dei suoi principi ispiratori e non sarebbero utili cambi di rotta. Per tali ragioni, all'esito dell'indagine, sono state individuate alcune aree intervento per ogni procedura e sono state formulate alcune proposte normative di seguito sintetizzate.

Fallimento. Una durata eccessiva della procedura fallimentare comporta la dissipazione del valore dell'attivo aziendale e un insoddisfacente pagamento dei creditori. Le principali cause del ritardo sono dovute alla difficoltà per il curatore di reperire le informazioni necessarie per ricostruire il volume d'affari dell'impresa e di adempiere nei termini alla redazione della relazione prevista dall'articolo 33 l.f.; alla dilatazione dei tempi per l'accertamento del passivo, dovuto alla presentazione di domande di insinuazione tardive e ultra tardive da parte dei creditori, nonché alla durata eccessiva del contenzioso endo- fallimentare.

Per contenere i tempi della procedura appare necessario: 1) prevedere una drastica e uniforme informatizzazione delle attività dei curatori, delle cancellerie e dei magistrati; 2) introdurre una normativa semplificata e più snella per le aziende fallite di piccole dimensioni; 3) attribuire al curatore poteri di indagine semplici, ma diretti come quelli previsti per i funzionari delle amministrazioni finanziarie, per il caso in cui il debitore non presenti la documentazione necessaria per la predisposizione della relazione ex

articolo 33 l.f.; 4) separare dal giudizio principale fallimentare la gestione del contenzioso civile endo- fallimentare, anche con il ricorso a riti speciali; 5) ridurre o eliminare il termine ultimo per il deposito delle domande tardive e disporre la verifica

dei crediti ad un anno dalla dichiarazione di fallimento.

Ai fini del miglioramento dell'efficienza nella gestione della procedura appare opportuno: 1) introdurre un compenso obbligatorio per il comitato dei creditori per renderne sempre effettivo il funzionamento e prevedere la possibilità di delegare a tale organo compiti di amministrazione della procedura; 2) consentire al curatore di effettuare pagamenti, soprattutto se ricorrenti, anche senza mandato del giudice delegato; 3) conferire maggiore autonomia contrattuale al curatore ed eliminare le autorizzazioni del giudice delegato e del comitato dei creditori per vendite in esecuzione del programma di liquidazione; 4) ridurre le formalità non immediatamente riconducibili a un' efficiente liquidazione delle attività; 5) prevedere uno svolgimento stragiudiziale della fase della liquidazione o istituire un ente dedicato alle vendite fallimentari.

Concordato preventivo. La procedura di concordato preventivo dovrebbe agevolare la precoce emersione della crisi per un giungere al risanamento dell'impresa, ove possibile, o ad una rapida liquidazione dei suoi assets. Inoltre, tra le novità della riforma vi era un chiaro indirizzo a rimettere la composizione degli interessi economici principalmente all'accordo tra creditori e debitore, riportando il controllo dell'autorità giudiziaria nell'alveo degli aspetti di legalità e delle controversie tra le parti.

Nella sua attuazione concreta, invece, si evidenzia la tendenza del tribunale a un controllo forte sulla proposta di concordato e una vera e propria trattativa tra il debitore e gli organi della procedura sul contenuto della proposta. Questo aspetto determina incertezza e scoraggia la presentazione della domanda di concordato, oltre a dilatare i tempi della procedura e rappresentare una tendenza applicativa difforme dall'evoluzione delle procedure concorsuali conservative degli altri ordinamenti. Per tali ragioni si ritiene opportuno introdurre modifiche all'articolo 162 l.f. che chiariscano che il concordato preventivo è uno strumento di composizione della crisi fondato sulla contrattazione privata tra le parti coinvolte, delimitando in modo chiaro le ipotesi che possono indurre il Tribunale a dichiarare inammissibile la domanda di concordato.

L'applicazione dell'istituto rivela, inoltre, come il debitore non sia sufficientemente incoraggiato ad affrontare tempestivamente la crisi e come sia ancora controverso il ruolo del giudice nell'esame del piano di concordato. E' necessario rendere vantaggiosa la precoce emersione della crisi, consentendo al debitore di mettere al riparo subito il patrimonio. Questo obiettivo può essere realizzato riconoscendo al debitore la possibilità di presentare una domanda di apertura della procedura alla prima emergenza della crisi e di depositare solo in un momento successivo il piano di concordato a supporto della domanda. Inoltre, è tempo di completare la riforma con l' introduzione di una disciplina specifica per i concordati con finalità di risanamento dell'impresa, in modo da rendere effettivamente compatibile la procedura di concordato preventivo con la continuazione dell'attività d'impresa.

Accordi di ristrutturazione del debito. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento fondamentale per risolvere in tempi rapidi una situazione di crisi reversibile, in vista del pieno recupero della redditività dell'impresa. Nella prassi, tuttavia, vengono scarsamente utilizzati sia per l'assenza di misure fiscali di favore, sia per la difficoltà per l'imprenditore di accedere a nuovi finanziamenti necessari durante la fase delle trattative con i creditori e nella fase dell'esecuzione dell'accordo.

Per tali ragioni, in primo luogo, appare necessario estendere agli accordi di ristrutturazione dei debiti la disciplina della deducibilità delle perdite su crediti e delle sopravvenienze attive già prevista per il fallimento e il concordato preventivo dagli articoli 101 e 88 del Tuir. In secondo luogo occorre incentivare l'erogazione di nuova finanza attraverso la modifica della regola della prededuzione contenuta nell'articolo 182 quater I.f.. Quest'ultima, introdotta, dal decreto legge 78 del 2010 ha il pregio di avere esteso la garanzia del rimborso prioritario del credito in caso di successivo fallimento ai finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti e a quelli concessi in funzione della domanda di ammissione alla procedura di concordato o di omologa dell'accordo (cd. finanza ponte). La prededuzione per questi finanziamenti opera, però, solo se erogati da banche e intermediari finanziari iscritti ai registri di cui agli articoli 106 del TUB e solo in caso di omologa del concordato e dell'accordo. Queste disposizioni limitano alcuni finanziamenti e appare opportuno, al fine di supportare l'istituto, che ha grandi

potenzialità, estendere la disciplina prevista dall'articolo 182 *quater* anche ai finanziamenti concessi da intermediari comunitari ed eliminare il requisito dell'omologa come condizione della prededuzione.

## Indice

#### Introduzione

Metodologia e impostazione dell'indagine II campione esaminato

## 1. Tipologie e caratteristiche delle imprese soggette a procedure concorsuali

#### 2. Il fallimento

- 2.1 Istruttoria prefallimentare, sentenza dichiarativa di fallimento, competenza
- 2.2 Organi della procedura
- 2.3 Accertamento del passivo
- 2.4 Affitto d'azienda ed esercizio provvisorio dell'impresa
- 2.5 Liquidazione dell'attivo
- 2.6 Attivo realizzato, distribuzioni ai creditori e chiusura della procedura
- 2.7 Conclusioni e proposte

# 3. Il concordato preventivo

- 3.1 Tipologia del concordato
- 3.2 La nuova finanza
- 3.3 Ammissione alla procedura
- 3.4 Classi di creditori
- 3.5 Revoca dell'ammissione al concordato
- 3.6 Adunanza dei creditori e votazione
- 3.7 Omologazione del concordato
- 3.8 Stato del concordato e pagamento dei creditori
- 3.9 Conclusioni e proposte

#### 4. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

#### **ALLEGATI**

- 1. Questionario giudici delegati
- 2. Questionario curatori fallimentari
- 3. Questionario commissari giudiziali



#### Introduzione

Le modifiche normative degli ultimi anni hanno profondamente cambiato i principi e le regole di gestione della crisi d'impresa. La riforma delle procedure concorsuali attuata nel biennio 2005-2007 ha rappresentato un passo significativo verso la modernizzazione della disciplina, per garantire la speditezza del procedimento, la conservazione dei mezzi produttivi dell'impresa e liquidazioni più efficienti. I nuovi istituti e, in particolare, le soluzioni concordate tra debitore e creditori dovrebbero incentivare l'imprenditore ad affrontare tempestivamente la crisi, riducendone i costi e garantendo una tutela diretta al ceto creditorio.

Una prima indagine condotta da Assonime nel 2007<sup>4</sup> su un campione di 19 Tribunali italiani aveva evidenziato alcune disfunzioni della disciplina e consentito la formulazione di alcune proposte per il miglioramento della stessa<sup>5</sup>. Alla riforma ha fatto seguito, nel 2010, un nuovo intervento normativo finalizzato specificamente ad incentivare il ricorso alle soluzioni concordate della crisi, con il quale sono state introdotte: i) una nuova disciplina della prededuzione dei crediti in caso di fallimento successivo ad un concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti; ii) l'anticipazione del blocco delle azioni esecutive durante le trattative per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; iii) l'esenzione dai reati di bancarotta.

L'Assonime ha promosso nel 2011 una seconda indagine sull'attuazione della riforma fallimentare, ritenendo ormai maturi i tempi per una rilevazione statistica approfondita sulle procedure, nel pieno regime della nuova legge e all'indomani delle più recenti modifiche normative. L'indagine si è resa possibile grazie alla collaborazione della Direzione Statistica del Ministero di Giustizia, che ha raccolto i dati dai giudici delegati, dai curatori e dai commissari giudiziali, cui è stato inviato un questionario.

Scopo dell'indagine è quello di capire se la legge fallimentare rappresenti una risposta efficiente alle esigenze di soddisfazione del ceto creditorio e di recupero delle attività produttive, nonché se essa necessiti di ulteriori cambiamenti per la piena realizzazione

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si veda Assonime, Osservatorio della riforma delle procedure concorsuali. Il primo anno di riforma. Rapporto di sintesi, settembre 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Alcune di queste proposte sono state recepite nel decreto correttivo n. 169/2007.

di questi obiettivi. La rilevazione dei dati consente inoltre di ricavare utili informazioni sulle caratteristiche economiche, finanziarie e aziendali delle imprese che accedono

## Metodologia e impostazione dell'indagine

alle procedure.

Sono stati predisposti tre distinti questionari rivolti ai giudici delegati, ai curatori e ai commissari giudiziali di un campione significativo di Tribunali fallimentari italiani. I questionari sono di tipo quantitativo e includono domande di tipo chiuso a risposta singola o multipla sui singoli aspetti della legge fallimentare riformata. In particolare ai curatori sono state rivolte le domande sulla procedura fallimentare, ai commissari giudiziali sul concordato preventivo e ai giudici delegati sul fallimento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti.

I questionari sono stati mandati in via telematica e sono stati compilati on-line dai destinatari. Ciò è stato possibile attraverso la creazione, sul sito ufficiale della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia (<a href="http://webstat.giustizia.it">http://webstat.giustizia.it</a>), di un'area dedicata all'indagine con accesso riservato ai soli soggetti coinvolti nella rilevazione. Su tale area, oltre al modulo per la compilazione del questionario, sono stati resi disponibili anche una breve presentazione dell'indagine, i questionari scaricabili e stampabili, le istruzioni e una pagina con le domande frequenti e relative riposte (F.A.Q.).

Curatori fallimentari, commissari giudiziali e giudici delegati sono stati invitati a collegarsi al sito internet per partecipare all'indagine con una e-mail<sup>6</sup>. È stata inoltre predisposta una casella di posta elettronica alla quale i soggetti coinvolti hanno potuto inviare i propri quesiti su aspetti specifici del questionario.

Ai curatori fallimentari è stato chiesto di compilare un questionario per ogni singola procedura in cui sono stati nominati, aperta nel primo semestre 2008 e nel primo semestre 2010; ai commissari giudiziali un questionario per ogni procedura aperta nel primo semestre 2008 e nell'ultimo trimestre 2010-primo trimestre 2011. La scelta di mettere a confronto le procedure aperte in periodi diversi risponde all'esigenza

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gli indirizzi di posta elettronica di questi soggetti sono stati forniti dai Presidenti delle sezioni fallimentari dei Tribunali coinvolti nell'indagine.

.. .

dell'indagine di verificare se si siano registrati miglioramenti nel funzionamento della disciplina concorsuale a distanza di un tempo reputato ragionevole e di verificare l'impatto delle più recenti modifiche normative. Ai giudici delegati, infine è stato chiesto di compilare un unico questionario per esprimere delle valutazioni in percentuale su tutte le procedure aperte dopo la riforma e chiuse tra l'anno 2010 e il primo trimestre 2011. Queste risposte non riferiscono su dati obiettivi relativi alla singola procedura, ma offrono comunque occasione di riflessione sul suo funzionamento e sulla sua efficienza e sono state utilizzate nell'esposizione dei risultati principalmente a supporto dei dati raccolti attraverso i questionari compilati dai curatori fallimentari e commissari giudiziali.

Tipologia di questionario	Periodo di riferimento	Lunghezza del questionario
Curatori fallimentari	Primo semestre 2008 e primo semestre 2010	86 domande
Commissari Giudiziali	Primo semestre 2008, ultimo trimestre 2010 e primo trimestre 2011	44 domande
Giudici delegati	Anno 2010 e primo trimestre 2011 61 domande	

La raccolta dei dati è avvenuta nel periodo compreso tra settembre e novembre 2011. I dati sono stati elaborati dalla Direzione generale Statistica del Ministero della Giustizia e commentati da Assonime nel presente rapporto.

Per una migliore esposizione i risultati dell'indagine sono stati aggregati in base alle tematiche rilevanti oggetto dei tre questionari che riguardano: 1) le caratteristiche delle imprese soggette alle procedure; 2) le principali fasi della procedura fallimentare; 3) il concordato preventivo; 4) gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Alcune delle risposte più significative sono state rappresentate graficamente. I grafici che espongono i risultati tratti dai questionari sulle singole procedure aperte in due diversi periodi, riportano la media dei dati relativi ai due periodi quando tra l'uno e latro non è stata registrata una differenza significativa. Quando, invece, si è verificata una differenza di rilievo, nel grafico sono messi a confronto i dati relativi ai due periodi di riferimento.

Rapporto sun attuazione dena morma dena legge fammentare e sune sue più recenti mouniche

## Il campione esaminato

Per la determinazione del campione sono stati suddivisi i 165 circondari di Tribunale in 4 gruppi, sulla base dei flussi di procedimenti in materia fallimentare (ossia il numero dei procedimenti sopravvenuti in materia fallimentare rilevati nell'anno 2009)<sup>7.</sup> Sono stati così ottenuti i seguenti gruppi:

- Grandi (+200)
- Medi (100-200)
- Piccoli (50-99)
- Molto piccoli (< 50 sopravvenuti)</li>

Si è deciso di escludere gli Uffici del gruppo "molto piccoli" in quanto considerati poco rappresentativi del fenomeno oggetto di studio. Successivamente, all'interno di ciascuno dei 3 gruppi, gli uffici oggetto dell'indagine sono stati selezionati casualmente utilizzando, però, come veicolo quello della equa distribuzione territoriale tra nord, centro e sud/isole. I tribunali inclusi nel campione sono i seguenti:

Classe	Numero dei procedimenti sopravvenuti in materia fallimentare Anno 2009	Uffici inclusi nel campione
Grandi	Più di 200	Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Treviso
Medi	Tra 100 e 200	Como, Monza, Vicenza
Piccoli	Tra 50 e 99	Busto Arsizio, Pordenone, Reggio Calabria, Salerno, Taranto
Molto Piccoli	Meno di 50	ESCLUSI DALL'INDAGINE

Individuati i Tribunali sono stati invitati a partecipare all'indagine 1.045 curatori. I questionari validi pervenuti sono stati 771. I commissari giudiziali coinvolti sono stati 145 e i questionari validi compilati 49. I giudici delegati che hanno partecipato

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dati disponibili presso la Direzione Generale di Statistica. Gli uffici giudiziari comunicano il dato trimestralmente attraverso il modello statistico Mod. 213U.

reapporte suit attuazione della morria della regge fallimentare e suite sue più recenti modificite

all'indagine sono 23 e questi hanno espresso valutazioni su un totale di 1218 procedure.

Tipologia di questionario	Questionari validi
Curatori fallimentari	771
Commissari giudiziari	49
Giudici delegati	23

Il campione selezionato non può essere definito rappresentativo della realtà italiana, ma può comunque essere considerato un buon indicatore dell'andamento attuale nell'ambito delle procedure concorsuali.

## 1. Tipologia e caratteristiche delle imprese soggette alle procedure concorsuali

Le prime domande dei questionari sono finalizzate alla raccolta di dati sulla natura, caratteristiche e dimensioni delle imprese che accedono al fallimento e al concordato preventivo con lo scopo di fotografare la realtà economica finanziaria e aziendale delle imprese soggette a tali procedure.

Fallimenti e concordati preventivi interessano prevalentemente le società e solo in minima parte riguardano altre forme di gestione dell'impresa:




Figura 1. Questionario curatori e commissari giudiziali domanda Q) 1

Soltanto il 6% delle società fallite dichiara di far parte di un gruppo. E' emerso, inoltre, che nel 27% dei casi in cui la società appartiene a un gruppo è la holding ad essere sottoposta alla procedura. L'appartenenza a un gruppo è più frequente in caso di concordato preventivo (20%) e sono maggiori i casi in cui ad accedere al concordato è la holding (40%).




Figura 2. Questionario curatori e commissari giudiziali domanda Q) 2

Nel fallimento, infatti, la media del fatturato degli ultimi tre esercizi antecedenti al fallimento è modesta:

MEDIA	€ 3'040'696
MINIMO	€ 200
MASSIMO	€ 97'181'224

Anche il passivo non è elevato:

MEDIA	€ 3'655'866
MINIMO	-
MASSIMO	€ 331'177'932

Quanto al numero di dipendenti, soltanto nel 5% dei casi supera le 50 unità. Nel 73% dei casi le società sottoposte a fallimento hanno meno di 10 dipendenti.

Sensibilmente più elevata, invece, è la media del fatturato degli ultimi tre esercizi delle imprese sottoposte a concordato preventivo:

MEDIA	€ 12'298'703'33
MINIMO	€ 0′00
MASSIMO	€ 89'621'500'00

Un altro dato significativo, comune sia al fallimento sia al concordato, riguarda lo stato dell'attività delle imprese al momento dell'apertura delle procedure, che evidenzia come nell'80% dei casi (nel 76% del concordato) l'attività sia cessata già prima dell'apertura della procedura.



Figura 3. Questionario curatori domanda Q) 8



Figura 4. Questionario commissari domanda Q) 8

Se si incrocia questo dato con il fatto che soltanto nel 14% dei casi si sono avuti tentativi di composizione negoziale (divise al 50% tra giudiziali e stragiudiziali) appare evidente che le soluzioni negoziali della crisi non sono ancora effettivamente utilizzate. In questo senso è anche significativo che soltanto nel 20% dei casi prima del fallimento è stato sostituito l'amministratore.

Anche nel concordato preventivo l'attività era per lo più già cessata al momento di apertura della procedura e nel 49% dei casi la cessazione era avvenuta da oltre 6 mesi. Il dato più significativo, tuttavia, è che in nessun caso del campione esaminato presso i commissari giudiziali è stata prevista la prosecuzione dell'attività aziendale. Qualche caso si rinviene invece nell'analisi dei giudici delegati, che si riferiscono ad un lasso maggiore di tempo (dalla riforma al primo trimestre 2011).

Non sembra che la propensione a fallire cambi secondo il settore in cui l'impresa opera, invece, nel concordato la maggioranza delle imprese opera nel settore dell'industria.




Figura 5. questionario curatori e commissari domanda Q) 6

#### 2. Il fallimento

Le domande sulla procedura fallimentare sono volte a verificare se i termini necessari per lo svolgimento della procedura sono stati rispettati e se le opportunità introdotte dalla riforma, per ottenere una migliore valorizzazione dell'attivo, sono state colte. In particolare le domande, rivolte ai giudici delegati e ai curatori fallimentari hanno riguardato: 1) l'istruttoria prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento e la competenza; 2) gli organi della procedura; 3) l'accertamento del passivo; 4) l'affitto d'azienda e l'esercizio provvisorio dell'impresa; 5) la liquidazione dell'attivo; 6) l'attivo realizzato, le distribuzioni ai creditori e la chiusura della procedura.

## 2.1 Istruttoria prefallimentare, sentenza dichiarativa di fallimento, competenza

L'istruttoria prefallimentare rappresenta la prima fase della procedura di fallimento, nella quale il tribunale deve verificare – in tempi brevi e nel rispetto del contraddittorio delle parti – la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura. Per garantire la rapidità di questa fase si applicano le modalità proprie dei procedimenti in camera di consiglio.

Dall'indagine emerge che il ritardo nell'apertura della procedura rispetto alla cessazione dell'attività dipende prevalentemente dall'imprenditore e/o dai creditori, solo in misura minore dalla lentezza del tribunali nel provvedere sull'istanza. I dati mostrano, infatti, che nella maggior parte dei casi, sia nei fallimenti aperti nel 2008 sia in quelli aperti nel 2010, la dichiarazione è avvenuta entro quattro mesi dalla presentazione della prima istanza.

In particolare la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata entro i termini di seguito rappresentati:

40% 38% 35% 35% 30% 25% 20% 15% 15% 10% 10% 2% 5% 0% ■ Entro due mesi dall'istanza ■ Tra due e quattro mesi dall'istanza ■ Tra quattro e sei mesi dall'istanza Tra sei e dodici mesi dall'istanza ■ Oltre dodici mesi dall'istanza

Figura 6. Questionario curatori domanda Q)16. media dei due periodi

Neppure contribuisce a determinare il ritardo nell'apertura della procedura l'applicazione delle regole sulla competenza perché nella quasi totalità dei casi il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale del luogo in cui ha la sede principale l'impresa.




Figura 7. Questionario curatori domanda Q)17. Dato equivalente nei due periodi

Quasi inesistenti sono stati i provvedimenti di incompetenza ex art. 9 bis l.f. (appena l'1%).

Con lo scopo di proteggere il patrimonio dell'impresa durante la fase dell'istruttoria prefallimentare la riforma ha introdotto la possibilità per il tribunale di emettere, su istanza di parte, provvedimenti cautelari o conservativi destinati ad essere confermati o revocati con la sentenza dichiarativa di fallimento, oppure ad essere revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Analogamente a quando rilevato con l'indagine del 2007 è emerso che tali provvedimenti sono stati scarsamente utilizzati. Nelle procedure aperte nel primo semestre 2008 e nel primo 2010 sono stati adottati nell'1% dei casi. Questo dato è confermato dalle risposte al questionario inviato ai giudici delegati, dalle quali è emerso che i provvedimenti cautelari o conservativi sono stati adottati in un numero molto limitato di casi e quando ciò è avvenuto hanno assunto prevalentemente la forma del sequestro preventivo, divieto di effettuare atti traslativi di beni immobili e affidamento della gestione al custode.

La previsione in base alla quale se all'esito dell'istruttoria emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30.000 euro non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento risponde a scopi deflattivi. Dall'indagine del 2007 era emerso come tale circostanza si fosse verificata nel 30% delle procedure. Anche i dati rilevati dal nuovo questionario rivolto ai giudici delegati hanno evidenziato che la mancata dichiarazione di fallimento per esiguità dei debiti sia avvenuta in un numero non elevato, ma apprezzabile di casi.

## 2.2 Organi della procedura

Tra le grandi novità della riforma della legge fallimentare vi è una riallocazione delle funzioni in capo agli organi della procedura, caratterizzata da un'accentuazione del ruolo e dei poteri del curatore e del comitato dei creditori.

#### Il curatore

Il curatore è l'organo motore dell'intera procedura, ad esso sono attribuite funzione di carattere gestorio. Per tali ragioni si ammette che il suo ruolo sia assunto oltre che da professionisti, quali avvocati, commercialisti e ragionieri, anche da "coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali" (art. 28 l.f.).

Dal questionario rivolto ai giudici delegati emerge tuttavia, analogamente a quanto già rilevato nel 2007, che quest'ultima opportunità non è mai stata colta, le funzioni di curatore sono state, infatti, esercitate nelle procedure, aperte dopo l'entrata in vigore della riforma e chiuse nell'anno 2010-primo trimestre 2011, sempre da avvocati e dottori commercialisti, con larga prevalenza di questi ultimi.

I curatori incaricati nella maggior parte dei casi aperti sia nel primo semestre 2008 (86%), sia nel primo semestre 2010 (86%), non hanno delegato ad altri le proprie funzioni, segno evidente che il professionista, probabilmente data la semplicità del procedimento riesce ad assolvere autonomamente alle sue funzioni. Quando la delega è stata esercitata questa ha riguardato prevalentemente le questioni giuridiche e giuslavoristiche, a dimostrazione che la maggior parte dei curatori sono sprovvisti di competenze in queste materie, ovvero che, dovendosi comunque agire tramite un avvocato diverso dal curatore, è prassi comune investire sin dal principio il legale del fallimento delle varie questioni che possono sfociare in giudizi. La delega nella materia del lavoro corrisponde poi al fatto che in questo settore, salvo casi eccezionali, occorre una professionalità specifica, anche per l'esame delle domande di insinuazione.

Tra il 2008 e il 2010 son aumentati i casi in cui la delega è avvenuta con oneri a carico della procedura:




Figura 8. Questionario curatori domanda Q) 21

Tra le funzioni del curatore vi è quella di redigere una relazione particolareggiata sulle circostanze e sulle cause del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità dello stesso o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il contenuto della relazione spiega il dato relativo al luogo in cui avviene il deposito, che avviene prevalentemente in Tribunale e in Procura:




Figura 9. Questionario curatori domanda Q) 26. Media dei due periodi

Da questo dato si evince che la relazione del curatore costituisce lo strumento principe per informare il PM sui fatti di rilevanza penale. Si segnala peraltro come responsabilità penali del debitore si siano registrate nel 68% dei casi. In proposito va però ricordato che, trattandosi nella media di imprese molto piccole, l'imprenditore tende a scambiare il proprio patrimonio con quello dell'impresa. Inoltre, il ritardo rilevato nel chiedere il fallimento comporta facilmente responsabilità per bancarotta semplice, in ragione dell'aggravamento del dissesto che ne deriva.

La relazione del curatore deve essere depositata entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, ma tale termine non è stato frequentemente rispettato. Nelle procedure aperte nel primo semestre 2008, infatti, il termine è stato oltrepassato nel 60% dei casi e il dato è lievemente peggiorato nelle procedure aperte nel primo semestre 2010 (62%).

Quando il termine non è stato rispettato questo è stato oltrepassato per i periodi sotto indicati:




Figura 10. Questionario curatori domanda Q) 24. Media dei due periodi

I ritardi non sono di poco peso e dimostrano che il curatore non è sovente in grado, anche per via della modesta organizzazione di cui dispone, di svolgere in tempi rapidi le proprie funzioni, con la conseguenza che ritarda la redazione della relazione. Talvolta, peraltro, viene depositata una relazione integrativa:




Figura 11. Questionario curatori domanda Q) 27. Media dei due periodi

Questo dato indica che, nella valutazione dei termini del deposito, occorre tenere conto di questo 'doppio' deposito, della prima relazione sommaria e della relazione integrativa. E' possibile desumere che il termine di 60 gg. previsto dalla legge non sia quasi mai sufficiente a svolgere il compito assegnato e per completare gli accertamenti del curatore. Tra le principali cause del ritardo i curatori hanno evidenziato, infatti, la complessità della procedura esaminata e soprattutto la difficoltà nel reperire le informazioni necessarie per una corretta ricostruzione dell'attività svolta quando non sono state consegnate al curatore le scritture contabili dell'impresa o quando queste sono state irregolarmente tenute.

Per sanzionare l'imperizia del curatore e garantire il corretto funzionamento dell'organo, la legge fallimentare mette a disposizione degli interessati il rimedio del reclamo contro i suoi atti (art. 36 l.f.) e quello della sua sostituzione su istanza dei creditori. Dall'indagine è emerso che il reclamo non è stato quasi mai utilizzato. Nelle 273 procedure aperte nel primo semestre 2008, infatti, solo in un caso è stato presentato reclamo e un solo reclamo è stato presentato anche nelle 453 procedure aperte nel primo semestre 2010. Anche la sostituzione è stata richiesta in pochissimi casi. Ciò indica che l'operato del curatore è stato prevalentemente accettato.

#### Comitato dei creditori

Con la riforma è stato attribuito al comitato dei creditori un ruolo attivo nella gestione della procedura fallimentare attraverso il riconoscimento di nuovi compiti e poteri volti da un lato a superare l'inerzia che da sempre ha caratterizzato il funzionamento dell'organo, e dall'altro, a restituire al giudice delegato il ruolo di giudice terzo e imparziale lontano dalle scelte gestionali.

Dall'indagine emerge, tuttavia, come questi obiettivi non siano stati totalmente realizzati. Nelle procedure aperte nel primo semestre 2008 il comitato dei creditori non è stato nominato nella maggioranza dei casi:




Figura 12. Questionario curatori domanda Q)29. Primo semestre 2008

Un lieve miglioramento, sebbene non sufficiente per ritenere realizzati gli obiettivi della riforma, si registra nelle procedure aperte nel primo semestre 2010 dove il comitato è stato nominato nella maggioranza dei casi:




Figura 13. Questionario curatori domanda Q)29. Primo semestre 2010

Anche quando l'organo è stato nominato nel 31% dei casi (media tra primo semestre 2008 e primo semestre 2010) ci sono stati rifiuti dell'incarico da parte dei creditori.

Questi dati potrebbero trovare una prima spiegazione nel fatto che in tutti i casi rilevati attraverso il questionario rivolto ai curatori fallimentari non è mai stato deliberato un compenso a favore del comitato. Anche dal questionario rivolto ai giudici è emerso che un rimborso spese per i membri di quest'organo è stato previsto in pochissimi casi.

Un dato positivo riguarda invece il funzionamento del comitato quando esso è stato nominato. In questi casi infatti solo nel 3% dei casi il giudice delegato si è sostituito al comitato per la sua inerzia:




Figura 14. Questionario curatori domanda Q)33. Dato equivalente nei due periodi

Inoltre, non sono stati mai presentati reclami contro le sue autorizzazioni o i suoi dinieghi. Se ne ricava, pertanto, che se costituito l'organo funziona correttamente. Con riguardo alla composizione del comitato dei creditori emerge, infine, come esso sia prevalentemente formato dalla classe dei fornitori, seguiti in misura decrescente da professionisti, dipendenti e banche. La percentuale della componente bancaria (13% come media del primo semestre 2008 e del primo 2010) mostra come il rifiuto delle banche di farne parte non è così generalizzato come si riteneva.

#### 2.3 Accertamento del passivo

Alla fase dell'istruttoria prefallimentare segue quella dell'accertamento del passivo. Quest'ultima fase è stata modificata dalla riforma con lo scopo di ridurne i tempi di definizione. La legge prevede a tal fine che entro 120 giorni dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento deve tenersi l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo. Tale termine può essere aumentato a 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura. Le domande di insinuazione al passivo da parte dei creditori devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza. E' ammessa, tuttavia, anche la presentazione di domande tardive, ossia di quelle domande presentate oltre il termine sopra indicato, ma non oltre quello di dodici mesi dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Le domande presentate oltre questo ulteriore termine sono qualificate come "ultra tardive".

Dall'indagine è emerso che l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo si è svolta prevalentemente nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Quando il termine è stato oltrepassato, il ritardo non ha mai avuto durata superiore a tre mesi. Le domande tardive sono state presentate nella quasi totalità dei casi :




Figura 15. Questionario curatori domanda Q) 38

Anche le domande ultratardive sono state presentate in un numero rilevante di casi, tuttavia, si è registrata una notevole diminuzione tra il 2008 e il 2010:

100% 88% 90% 80% 70% 60% **51%** 49% 50% 40% 30% 20% 12% 10% 0% Primo semestre 2008 Primo semsetre 2010 ■ Sono state presentate domande ultra tardive ■ Non sono state presentate domande ultra tardive

Figura 16. Questionario curatori domanda Q) 39

L'alta percentuale di presentazione di domande di insinuazione al passivo tardive e ultratardive è un elemento da guardare con sfavore in quanto incide profondamente sulla dilatazione dei tempi della procedura.

Il volume del passivo, come già sopra evidenziato, è modesto (3-4 milioni di euro in media) e la sua composizione risulta così generalmente articolata:




Figura 17. Questionario curatori domanda Q) 36. Media dei due periodi

Sembrerebbe, infine, che le imprese sottoposte a fallimento operino poco oltre i confini nazionali. E' scarsa, infatti, la presenza di creditori stranieri nella composizione del passivo. La bassa percentuale potrebbe, tuttavia, essere anche indice del fatto che l'imprenditore cerchi di pagare regolarmente i creditori esteri, perché altrimenti sarebbe più difficile riuscire ad ottenere la fornitura.




Figura 18. Questionario curatori domanda Q) 37. Media dei due semestri

### 2.4 Affitto d'azienda e esercizio provvisorio dell'impresa

Con l'esercizio provvisorio dell'impresa sottoposta a fallimento e l'affitto d'azienda la legge fallimentare consente la prosecuzione dei rapporti pendenti e la valorizzazione del patrimonio aziendale nel suo complesso, affinché l'impresa possa essere restituita in breve termine al mercato, ove possibile, oppure liquidata evitando vendite atomistiche. Questi istituti, tuttavia, sono scarsamente utilizzati. Già nel 2007 l'indagine Assonime aveva rilevato come l'esercizio provvisorio fosse stato disposto in pochi casi e sempre successivamente all'apertura della procedura, dal giudice delegato su proposta del curatore. Anche l'affitto d'azienda non era stato disposto in modo frequente. A conferma di questa tendenza la nuova rilevazione ha evidenziato che l'esercizio provvisorio è stato disposto una sola volta con la sentenza dichiarativa di fallimento, sulle 276 procedure aperte nel primo semestre 2008, e otto volte, sulle 495 procedure aperte nel primo semestre 2010. Questi 8 casi di esercizio provvisorio sono stati disposti 6 volte dal giudice delegato su proposta del curatore e 2 con la sentenza dichiarativa di fallimento. L'affitto d'azienda o di un suo ramo, invece, è stato disposto dal curatore successivamente all'apertura della procedura in 4 casi nel 2008 e in 4 casi

nel 2010. Si è rilevata, tuttavia, una percentuale – sia pur modestissima – in cui l'affitto era già in corso all'apertura della procedura:




Figura 19. Questionario curatori domanda Q) 42. Dato equivalente nei due periodi

Lo scarso numero di procedimenti in cui l'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto d'azienda o di un suo ramo sono stati disposti trova la sua giustificazione nel fatto che nella maggior parte dei casi al momento del fallimento l'attività d'impresa era già cessata da tempo e, dunque, non vi potevano essere grandi possibilità di proseguire l'attività.

#### 2.5 Liquidazione dell'attivo

La liquidazione dell'attivo rappresenta la fase più importante della procedura fallimentare. Sebbene questa sia stata completamente ridisegnata dalla riforma con lo scopo di razionalizzare tempi e modalità del suo svolgimento, dall'indagine è emerso come questo obiettivo non sia stato completamente realizzato. La procedura appare, infatti, ancora molto lenta e in molti casi esaminati essa non ha ancora avuto luogo (per le procedure aperte nel 2008 il ritardo appare significativo):




Figura 20. Questionario curatori domanda Q) 44

Quando la liquidazione è stata eseguita, per contro, il programma di liquidazione è stato redatto dal curatore nel termine previsto dalla legge nella maggior parte dei casi (oltre il 70% in entrambi i periodi di riferimento). Quando tale termine è stato superato l'entità del ritardo non è stata di poco rilievo ed è lievemente aumentata nelle procedure aperte nel primo semestre 2010:




Figura 21. Questionario curatori domanda Q)45

I casi cui è stato presentato dal curatore un supplemento del programma di liquidazione sono pochi in entrambi i periodi, nell'ordine del 10%.

Se si guarda alla tipologia delle vendite dall'indagine emerge che i casi in cui si è proceduto alla vendita dell'intero complesso aziendale o di un ramo di azienda, come vorrebbe la riforma, sono stati limitati, mentre prevalenti continuano ad essere le liquidazioni atomistiche dei beni:




Figura 22. Questionario curatori domanda Q) 46

Nei pochi casi in cui è stata venduto l'intero complesso aziendale, raramente vi è stato il trasferimento totale o parziale dei dipendenti in capo all'acquirente (10% dei casi è la media registrata nelle procedure aperte nel primo semestre 2008 e nel primo semestre 2010), mentre è lievemente aumentato tra il 2008 e il 2010 il ricorso alla Cassa integrazione guadagni:




Figura 23. Questionario curatori domanda Q)51

Nella maggioranza dei casi in cui la Cassa Integrazione Guadagni è stata avviata la sua durata è stata in media di dodici mesi.

Altri due istituti per la liquidazione dell'attivo di portata fortemente innovativa non sono stati quasi mai utilizzati: il conferimento in una o più società dell'azienda o di rami della stessa e l'accollo totale o parziale del debito come strumento per il pagamento del corrispettivo della vendita. Il conferimento d'azienda, infatti, non è quasi mai avvenuto:




Figura 24. Questionario curatori domanda Q) 52. Dato equivalente nei due periodi

Nei pochi casi in cui questo si è verificato le azioni della società conferitaria sono state sempre cedute dal curatore a terzi, non c'è mai stata invece cessione delle azioni ai creditori concorsuali come modalità di pagamento del loro credito. Anche il pagamento mediante accollo non è quasi mai avvenuto:




Figura 25. Questionario curatori domanda Q) 49. Media dei due periodi

Per evitare ritardi nella chiusura della procedura connessi alla definizione dei contenziosi fiscali e ordinari la riforma ha espressamente riconosciuto al curatore la possibilità (già ammessa nella pratica) di cedere i crediti di qualsiasi natura anche futuri e oggetto di contestazione.

Dall'indagine emerge tuttavia come la cessione dei crediti sia uno strumento utilizzato molto poco, probabilmente in ragione delle modeste dimensioni delle imprese fallite:




Figura 26. Questionario curatori domanda Q) 54

Se si guarda alla tipologia nel 2010 sono stati ceduti soprattutto i crediti fiscali (71%) con un netto salto in avanti rispetto al 2008 (33%). Il dato però corrisponde a così pochi fallimenti (6 nel 2008 e 7 nel 2010) da essere scarsamente significativo. Per il resto le cessioni sono di crediti verso privati.

Un ulteriore strumento finalizzato a contenere i tempi della procedura è quello della cessione delle azioni revocatorie. Tuttavia sul totale delle procedure aperte nel primo semestre 2008 e nel primo semestre 2010 tale cessione è stata effettuata una sola volta. Il dato si giustifica anche in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma a questo istituto, che hanno riguardato la riduzione del cd. "periodo sospetto" nel quale deve essere stato compiuto l'atto revocabile, determinando di fatto un crollo di tali azioni. E' invece significativo che nel programma di liquidazione nella maggioranza dei casi sono state previste azioni risarcitorie e/o recuperatorie:




Figura 27. Questionario curatori domanda Q) 58. Media dei due periodi

Quasi la metà di tali azioni riguardano le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Ancora, emerge dall'indagine che i curatori preferiscono per il recupero dei crediti avvalersi della via extragiudiziale e questo dato è in aumento nelle procedure aperte nel 2010:




Figura 28. Questionario curatori domanda Q) 60

Ne emerge come il curatore sia mediamente restio a impegnarsi con un'azione davanti al giudice e questa considerazione sembra confermata dalle risposte alla domanda sulle modalità di definizione delle azioni esercitate: nel 33% dei casi nei fallimenti 2008 e nell'8% dei casi nei fallimenti 2010, infatti, le azioni di responsabilità sono state transatte. Dalle risposte si ricava anche però che permane una notevole lentezza dei

curatori ad agire perché nei fallimenti 2008, e quindi a quasi quattro anni dall'apertura, ben il 57% delle azioni non era stato esercitato:




Figura 29. Questionario curatori domanda Q) 62

Le percentuali di recupero dei crediti sono modeste. Nei fallimenti 2008 ben nel 38% dei casi non è ancora possibile stabilire l'ammontare del ricavo, segno che le azioni o non sono state ancora esercitate o sono tuttora in corso. Per il restante 62% i ricavi prevalenti sono stati nell'ordine del 30% o inferiore.

In relazione alle modalità delle vendite e degli altri atti di liquidazione dell'attivo la riforma del 2006 aveva eliminato il rinvio alle norme del codice di procedura civile attribuendo al curatore un'ampia autonomia nelle scelte operative. Formalità rigide che hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci avrebbero così lasciato il posto a forme più libere rispondenti ad esigenze di celerità ed efficienza. Con il decreto correttivo del 2007 il legislatore ha fatto, però, un passo indietro reintroducendo la previsione in base alla quale nel programma di liquidazione il curatore può prevedere che le vendite siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Dall'indagine è emerso che questa facoltà è stata poco utilizzata dal curatore, tuttavia il trend è in aumento e questo non è un dato positivo per l'efficienza della procedura:




Figura 30. questionario curatori domanda Q)

Ad ogni modo le operazioni di vendita si sono svolte quasi sempre regolarmente e alle migliori condizioni realizzabili. Si ricorda, infatti, come la legge attribuisca al giudice delegato il potere di sospendere la vendita per gravi e giustificati motivi o quando il prezzo risulti notevolmente inferiore a quello giusto. Il curatore può invece disporre la sospensione quando pervenga un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo. Nel 2008 su 182 procedure solo una volta è stata disposta la sospensione delle operazioni di vendita dal giudice delegato. Nel 2010 su 230 procedure solo in 5 casi è stata, invece, disposta la sospensione su istanza del curatore.

## 2.6 Attivo realizzato, distribuzioni ai creditori e chiusura della procedura

L'ammontare dell'attivo è spesso modesto. Per i fallimenti 2008 è pari, in media, a 341.000 euro e, per i fallimenti 2010, a 276.000. L'attivo che i curatori stimano ancora di realizzare ammonta in media a 151.000 per le procedure del 2008 e a 524.000 euro per quelle del 2010. Se ne ricava dunque che per i fallimenti aperti nel 2008 l'attivo realizzato e realizzabile ammonta a circa 500.000 euro, vale a dire a poco meno dell'11% del passivo medio (4.627.000).

I dati sulla chiusura dei fallimenti evidenziano il mancato raggiungimento dei principali obiettivi della riforma: garantire la celerità della procedura e la massima soddisfazione dei creditori. L'indagine evidenzia, infatti, un' elevata percentuale di fallimenti ancora pendenti nonostante siano aperti da più di quattro anni:




Figura 31. Questionario curatori domanda Q) 68

Le procedure chiuse sono state definite nei seguenti termini:




Figura 32. Questionario curatori domanda Q) 69

E le cause di chiusura sono state nella maggior parte dei casi, l'insufficienza dell'attivo e la previsione di insufficiente realizzo:




Figura33. Questionario curatori domanda Q) 70

Nell'esiguo numero di procedure in cui la chiusura è avvenuta per ripartizione finale dell'attivo (30 nel 2008 e 3 nel 2010), i creditori chirografari sono stati raramente soddisfatti e quando ciò è avvenuto la percentuale di recupero del credito si è attestata a livelli molto bassi, anche inferiore a quello che si calcolava essere il recupero medio ante riforma (8%). Questo calcolo è confermato dalle risposte alle domande che mostrano che, sui fallimenti 2008 già chiusi, nell'83% dei casi sono stati soddisfatti soltanto i creditori prededucibili e privilegiati, cui va aggiunto un ulteriore 7% in cui sono stati pagati i soli creditori prededucibili. Guardando al residuo 10% di casi in cui i creditori chirografari hanno ricevuto qualcosa, si può rilevare che nel 67% dei casi essi hanno percepito meno del 10% dei crediti, e nel restante 33% hanno ricevuto tra il 25 ed il 50%. Mai i creditori chirografari hanno ricevuto di più. Sui fallimenti del 2010 solo in un caso i chirografari sono stati pagati e con una percentuale del credito compresa tra il 50 e il 75%.

Ancora gli stessi creditori privilegiati in oltre il 50% dei casi hanno ricevuto meno del 25% e nel 32% meno del 10%.

PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI				
	Anno 2008	Anno 2010	Anno 2008 %	Anno 2010 %
Meno del 10% dei crediti	9		32%	
Tra 10 e 25% dei crediti	7	2	25%	67%
Tra il 25 e il 50% dei crediti	2		7%	
Tra il 50 e il 75% dei crediti	2		7%	
Tra il 75 e il 99% dei crediti	5		18%	
100% dei crediti	3	1	11%	33%

### 2.7 Conclusioni e proposte

I dati rilevati attraverso l'indagine evidenziano come non siano stati raggiunti pienamente né l'obiettivo della riduzione dei tempi della procedura, né quello dell'aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori. Le imprese accedono tardi al fallimento e la dilatazione dei tempi della procedura incrementa la perdita del valore aziendale. Tra le principali cause della lunghezza dei fallimenti si sono registrate la difficoltà per il curatore di reperire la documentazione necessaria per ricostruire il volume d'affari dell'impresa e il contenzioso endo- fallimentare, che solo raramente viene gestito attraverso lo strumento della cessione delle azioni e dei crediti.

Le inefficienze si evidenziano anche in relazione all'allocazione delle funzioni tra gli organi: il comitato dei creditori non viene frequentemente nominato e talvolta la difficoltà della sua nomina costituisce ulteriore causa di ritardo della procedura. Quando però l'organo viene nominato il suo funzionamento è regolare e fondamentale per la gestione della procedura. Ciò indica che la scelta della riforma di potenziarne il ruolo va nella giusta direzione, anche se necessita di correttivi che ne consentano un'effettiva applicazione. Il compimento di molti atti del curatore, invece, è subordinato

ad adempimenti burocratici e autorizzazioni del giudice che non sempre sono strumentali ad una maggiore garanzia dell'interesse dei creditori.

Sotto il profilo della soddisfazione dei creditori i risultati sono insoddisfacenti. Gli affitti d'azienda e gli esercizi provvisori non sono quasi mai disposti e la principale tipologia delle vendite rimane quella della vendita di singoli beni. Le vendite dell'intero complesso aziendale sono molto rare e i nuovi istituti del conferimento d'azienda e dell'accollo dei debiti non vengono utilizzati. Ne deriva che nella maggior parte dei casi le procedure si chiudono per insufficienza dell'attivo o per previsione di insufficiente realizzo e quando una soddisfazione dei creditori si verifica le percentuali dei crediti recuperati sono irrisorie. L'inefficienza della procedura e il mancato conseguimento degli obiettivi devono per un verso essere ricollegati al retaggio culturale che ancora accompagna e orienta le scelte degli operatori del diritto chiamati ad applicare la nuova legge fallimentare. Per altro verso vanno invece riconnessi ad aspetti tecnici della legge che richiedono un perfezionamento.

Alcuni suggerimenti in tal senso sono stati avanzati dagli stessi curatori fallimentari ai quali è stato chiesto quali misure potrebbero a loro avviso migliorare la disciplina. Le misure indicate possono ricondursi a due categorie: da un lato quelle per realizzare un contenimento dei tempi della procedura; dall'altro quelle volte a garantirne una gestione più efficiente finalizzata ad un miglior realizzo dell'attivo nell'interesse dei creditori.

Tra le prime in particolare sono state indicate la necessità di: i) prevedere una completa e uniforme informatizzazione di curatori, cancellerie e magistrati; ii) introdurre una normativa semplificata e più snella per le aziende fallite di piccole dimensioni; iii) attribuire al curatore poteri di indagine semplici ma diretti come quelli dei funzionari delle amministrazioni finanziarie quando il debitore non presenti la documentazione necessaria per la predisposizione della relazione ex articolo 33 l.f.; iii) abbreviare i tempi del contenzioso civile endo-fallimentare attraverso la previsione di riti speciali; iv) ridurre o eliminare il termine ultimo per il deposito delle domande tardive e disporre la verifica dei crediti ad un anno dalla dichiarazione di fallimento;

Trapporto sun attuazione della monna della legge familientare e sulle sue più recenti modificie

Tra le seconde, invece, sono annoverate le misure dirette a: i) introdurre un compenso obbligatorio per il comitato dei creditori in modo da renderne sempre effettivo il funzionamento e prevedere la possibilità di delegare a tale organo compiti di amministrazione della procedura; ii) consentire al curatore di effettuare pagamenti, soprattutto se ricorrenti, anche senza mandato del giudice delegato; iii) conferire maggiore autonomia contrattuale al curatore ed eliminare le autorizzazioni del giudice delegato e del comitato dei creditori per vendite in esecuzione del programma di liquidazione; iv) ridurre le formalità non immediatamente riconducibili ad una efficiente liquidazione delle attività; v) prevedere uno svolgimento stragiudiziale della fase della liquidazione o creare un ente pubblico dedicato alle vendite fallimentari.

# 3. Il concordato preventivo

L'istituto del concordato preventivo è stato profondamente innovato dalla riforma, che ne ha modificato l'accesso, il contenuto della proposta, il procedimento di approvazione e omologazione, con lo scopo di favorire una rapida emersione della crisi e la continuazione dell'attività aziendale in capo allo stesso debitore o a terzi. Le domande del questionario rivolte commissari giudiziali e ai giudici delegati sono volte a verificare se questi obiettivi sono stati realizzati e riguardano in particolare: 1) la tipologia del concordato; 2) la nuova finanza; 3) l'ammissione alla procedura; 4) le classi di creditori; 5) la revoca dell'ammissione al concordato; 6) l'adunanza dei creditori e la votazione; 7) l'omologazione; 8) lo stato del concordato e il pagamento dei creditori.

### 3.1 Tipologia del concordato

La valorizzazione dell'autonomia contrattuale che caratterizza il nuovo concordato preventivo comporta la possibilità per il debitore di presentare un piano ai suoi creditori dal contenuto più vario: esso può prevedere, infatti, il pagamento in percentuale dei creditori, anche privilegiati, e/o la dilazione dei crediti; la cessione dei beni ai creditori; la rilevazione delle attività e passività da parte di un assuntore; la suddivisione in classi di creditori, nonché trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Nello spirito della riforma il piano alla base dell'accordo con i creditori dovrebbe essere volto a favorire il recupero delle parti vitali dell'impresa e a consentire la continuazione dell'attività aziendale in capo allo stesso debitore grazie all'ausilio di nuova finanza, oppure a soggetti terzi attraverso l'affitto d'azienda e contratto di compravendita condizionato all'omologazione del concordato. Con finalità liquidatorie tale istituto dovrebbe essere, invece, utilizzato come rapida alternativa al fallimento solo quando il recupero dell'attività produttiva non è più possibile.

Dal questionario rivolto ai commissari giudiziali è emerso un dato significativo: in nessun caso nei concordati aperti nei due periodi di riferimento la proposta prevedeva la continuazione dell'attività aziendale. Nel più ampio periodo sottoposto all'attenzione dei giudici delegati alcuni casi si sono verificati, ma rappresentano un numero molto limitato.

Ne deriva pertanto che la prospettiva di recupero dell'attività produttiva prevista e favorita dalla riforma è assente nella pratica. Le imprese la cui attività è già cessata da tempo al momento della presentazione della domanda, chiedono il concordato in un'ottica esclusivamente liquidatoria, salvo forse i pochi casi in cui c'è rilevazione delle attività e passività da parte di un assuntore.

La proposta dei concordati esaminati in particolare ha previsto le seguenti soluzioni:




Figura 34. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 10

La domanda di concordato, peraltro, ha rappresentato quasi sempre il primo tentativo dell'imprenditore di risolvere la crisi. Essa infatti è stata quasi sempre la prima proposta presentata:




Figura 35. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 15

A conferma del dato relativo alla prevalenza dei concordati di natura liquidatoria, vi è quello relativo ai casi in cui il Tribunale ha nominato il liquidatore: 46% delle procedure aperte nel primo semestre 2008, 50% in quelle aperte nell'ultimo trimestre 2010-primo 2011. Sembra, inoltre, abbastanza consolidata la prassi per cui il Tribunale nomina il liquidatore indicato dal debitore e raramente questo viene sostituito successivamente (la sostituzione è, infatti, avvenuta in un solo caso nel 2008).

#### 3.2 La nuova finanza

Elemento necessario per consentire lo sviluppo di concordati di risanamento finalizzati a garantire la continuità aziendale è l'erogazione di nuova finanza. Questa è necessaria per sostenere l'impresa sia nella fase di predisposizione del piano posto alla base dell'accordo, sia in quella successiva in cui devono essere soddisfatte le obbligazioni assunte in base al piano stesso.

Con lo scopo di incoraggiare il finanziamento alle imprese che accedono a una soluzione concordata della crisi d'impresa il decreto legge 31 maggio 2010, n. 788 ha

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

introdotto una nuova disciplina della prededuzione dei crediti in caso di fallimento successivo ad un concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti. Come è noto i crediti prededucibili sono quelli che in sede di distribuzione della somma ricavata dalla liquidazione dell'attivo sono soddisfatti con precedenza e preferenza rispetto a tutti gli altri crediti. Con le modifiche questa di rimborso prioritario è stata attribuita: i) ai finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti; ii) ai finanziamenti dagli stessi soggetti effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo o della domanda di omologazione

Al riguardo le risposte dei giudici delegati hanno evidenziato come nei pochi casi di concordato con continuità aziendale, raramente il risanamento dell'impresa è stato basato sull'erogazione di nuova finanza in corso di procedura e mai è stata erogata finanza ponte ai fini della presentazione della domanda di concordato.

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (cd. finanza ponte); iii) ai finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare; iv) al

Nonostante l'estensione dell'area della prededuzione<sup>9</sup> l'imprenditore che cerca di risolvere la crisi attraverso soluzioni concordate incontra, dunque, una estrema difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari e ciò giustifica anche l'assoluta prevalenza dell'uso del concordato preventivo con finalità liquidatoria.

### 3.3 Ammissione alla procedura

compenso del professionista attestatore.

Tra le questioni interpretative di maggior rilievo sollevate successivamente all'entrata in vigore della riforma era quella relativa all'ampiezza dei poteri del giudice in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Al riguardo due orientamenti giurisprudenziale si erano formati: se per alcuni tribunali il giudice non avrebbe dovuto sindacare il merito della proposta, per altri all'opposto, avrebbe avuto il potere di controllare la fattibilità della proposta, nonché la veridicità dei dati aziendali. Per fare chiarezza sul punto è intervenuto il decreto correttivo del 2007, sebbene l'intervento non abbia pienamente risolto la questione. La nuova disciplina in ogni caso prevede

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Già riconosciuta per alcuni finanziamenti dall'articolo 111 della legge fallimentare.

che a seguito della presentazione della domanda di concordato il Tribunale deve verificare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 160 primo e secondo comma e dall'articolo 161 l.f.., dichiarando in difetto inammissibile la proposta di concordato. Lo stesso Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. In caso di inammissibilità della domanda i creditori, il pubblico ministero e il debitore possono presentare istanza per la dichiarazione di fallimento.

In questa prima fase della procedura dall'indagine è emersa una forte incidenza del Tribunale sul contenuto della proposta di concordato e tale incidenza pare essersi intensificata nel tempo, i dati mostrano infatti che nell'ultimo periodo il tribunale ha chiesto integrazione e modificazione della proposta e della relazione di attestazione:




Figura 36. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 16

Quando la domanda è stata modificata a seguito della presentazione ciò è avvenuto nel primo periodo sempre sulla base di rilievi formulati dal giudice delegato, mentre nel secondo nel 56% dei casi i rilevi sono stati formulati dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f. e nel 44% dal giudice delegato.

La prassi evidenzia dunque come, al di là del dibattito giurisprudenziale sull'estensione e sul contenuto dei poteri istruttori del tribunale, vi sia una tendenza al controllo forte da parte del giudice sulla proposta di concordato e una vera e propria trattativa tra il debitore e gli organi della procedura sul contenuto della proposta.

Lo scostamento dal modello previsto originariamente dal legislatore, in cui il *bargaining* doveva svolgersi esclusivamente tra il debitore ed i creditori è significativo. Ciò corrisponde, d'altra parte, a una situazione di fatto in cui il concordato si presenta come un'alternativa liquidatoria al fallimento. Si tratta certamente di un'evoluzione che non corrisponde all'andamento della disciplina delle procedure concorsuali conservative negli ordinamenti degli altri paesi occidentali.

Da un punto di vista qualitativo le modifiche richieste in particolare hanno riguardato prevalentemente la percentuale proposta ai creditori chirografari e le garanzie fornite. Quando la modifica è stata effettuata non risulta essere stato chiesto dal giudice un supplemento dell'attestazione.

In conformità alla disciplina di legge nella maggioranza dei casi al rigetto della proposta non è seguita la dichiarazione di fallimento da parte del tribunale e la percentuale risulta in diminuzione nel secondo periodo oggetto di rilevamento. I dati mostrano, infatti, che a seguito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, nella maggior parte dei casi il tribunale non ha dichiarato il fallimento:




Figura 37. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 20

### 3.4 Classi di creditori

Con lo scopo di agevolare la definizione della procedura il debitore può prevedere nella proposta di concordato la divisione in classi dei creditori secondo posizione giuridica e interessi omogenei, nonché prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse

Dall' analisi dei dati raccolti risulta, tuttavia, che il ricorso alla formazione delle classi è stato modesto:




Figura 38. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 23. Dato equivalente nei due periodi

Questi dati sono confermati anche dalle risposte al questionario inviato ai giudici delegati dalle quali emergono percentuali non elevate di concordati con divisione in classi di creditori sulle procedure aperte dopo l'entrata in vigore della riforma e chiuse nell'anno 2010-primo trimestre 2011. Quando le classi sono state formate raramente sono state modificate a seguito di sollecitazione del giudice.

#### 3.5 Revoca dell'ammissione al concordato

Per garantire la regolarità della procedura il Tribunale può aprire d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato e anche dichiarare il fallimento su istanza del creditore o del pubblico ministero, in tutti i casi di frode segnalati dal commissario giudiziale o quando siano venute meno le condizioni per l'ammissibilità al concordato.

Dall'indagine è emerso che le procedure di concordato aperte nei diversi periodi di riferimento si sono svolte regolarmente, la revoca, infatti, non è stata disposta nella maggior parte dei casi:




Figura 39. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 25

Anche le percentuali di casi di revoca rilevati dal questionario rivolto ai giudici delegati risultano molto modeste. Quando ciò si è verificato però quasi sempre è seguito il fallimento.

#### 3.6 Adunanza dei creditori e la votazione del concordato

L'adunanza nella quale si svolge la discussione della proposta del debitore e la votazione del concordato deve tenersi nel termine di 30 giorni dalla data del provvedimento di apertura della procedura.

Questo termine è stato prevalentemente rispettato sia nelle procedure aperte nel primo semestre 2008, sia in quelle aperte tra l'ultimo trimestre 2010 e il primo 2011, anche se in queste ultime si è rilevato un lieve peggioramento. Le risposte infatti hanno evidenziato che l'adunanza si è prevalentemente tenuta nel giorno fissato:




Figura 40. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 31

Quando il termine per l'adunanza non è stato rispettato le motivazioni sono state ricondotte dai commissari giudiziali al fatto che la domanda iniziale è stata modificata o integrata a seguito dei rilievi del giudice delegato o del commissario giudiziale. Un effetto negativo della contrattazione tra debitore e organi della procedura circa la

domanda di concordato è infatti rappresentato proprio dalla dilatazione dei tempi della procedura.

Se il termine è generalmente rispettato le operazioni di voto, invece, frequentemente non si concludono nel giorno fissato per l'adunanza e la votazione. Risulta infatti confermata la prassi, già presente prima della riforma, per cui la maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato è raggiunta più sovente grazie alle dichiarazioni di voto pervenute nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori. Non sono inoltre di poco peso le percentuali relative ai casi in cui le maggioranze non sono state raggiunte, anche se si registra un miglioramento nel secondo periodo di riferimento.

Dall'indagine in particolare è emerso che le maggioranze sono state raggiunte per lo più successivamente all'adunanza:




Figura 41. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 33

Quando le maggioranze non sono state raggiunte nel secondo periodo di riferimento sono aumentati i casi in cui è stato dichiarato il fallimento (77% dei casi rispetto al 50% delle procedure aperte nel primo semestre 2008).

### 3.7 Omologazione del concordato

Una volta che il concordato è stato approvato dai creditori, il giudice delegato riferisce al Tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. Nel caso in cui non sono proposte opposizioni dei creditori il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato.

Nelle procedure aperte nel primo semestre 2008 il concordato è stato omologato nel 50% dei casi. Analoga percentuale si è registrata nelle procedure aperte nell'ultimo trimestre 2010-primo 2011 (49%).

Nei casi di mancata omologazione si è registrato un lieve aumento nel secondo periodo delle procedure in cui questa è stata causata dall'opposizione dei creditori:




Figura 42. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 38

Prevalentemente in entrambi i periodi di riferimento alla mancata omologazione ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento, quasi sempre su istanza dei creditori o del pubblico ministero:

100% 91% 86% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 14% 20% 9% 10% 0% Primo semestre 2008 Ultimo trimestre 2010-Primo trimestre 2011 ■ Il tribunale ha dichiarato il fallimento

Figura 43. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 36

# 3.8 Stato del concordato e pagamento dei creditori

I dati relativi allo stato e all'esito delle procedure di concordato aperte nel primo semestre 2008 e nell'ultimo trimestre 2010-primo 2011 non sono migliori di quelli rilevati in relazione allo stato e all'esito delle procedure fallimentari oggetto dell'indagine. In entrambi i periodi di riferimento, infatti, il concordato è prevalentemente ancora pendente oppure risolto o annullato:




Figura 44. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 39.

Si deve dunque concludere che, nonostante il primo periodo di rilevazione si riferisca al 2008, a quasi quattro anni dalla data di rilevazione, non vi sono state procedure eseguite con soddisfacimento dei creditori.

Non sono confortanti neppure i dati relativi a quanto si presume ammontare la percentuale di soddisfazione dei creditori nelle procedure ancora aperte. Nei casi di concordato con divisione in classi dei creditori i commissari giudiziali prevedono, infatti, che la classe pagata meno prevalentemente riceverà meno del 10% dei crediti:




Figura 45. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 41

Nei concordati senza divisione in classi dei creditori si presume, invece, che il creditore chirografario pagato meno riceverà prevalentemente meno del 25% dei crediti:




Figura 46. Questionario commissari giudiziali domanda Q) 43

### 3.9 Conclusioni e proposte

I risultati dell'indagine evidenziano come anche il nuovo concordato preventivo non sia utilizzato in modo efficiente. Occorre rendere vantaggioso per il debitore il ricorso al concordato, in modo da favorire il raggiungimento di una soluzione molto prima che l'attività cessi ed evitando che l'istituto sia utilizzato con finalità esclusivamente liquidatorie. Il dato da mettere in rilievo è che ad oggi l'istituto mantiene ancora le potenzialità indicate dalla riforma, che vanno ulteriormente sostenute. Anche le dimensione maggiore delle imprese che giungono al concordato (rispetto a quella delle imprese che accedono alla procedura fallimentare) confermano come si tratti di un istituto centrale nelle soluzioni alla crisi d'impresa e, in questa prospettiva, vanno migliorati alcuni aspetti perseguendo con determinazione la filosofia della riforma del 2006, che conserva ancora grandi aspetti di positività.

I dati esaminati indicano le linee di intervento da seguire per formulare proposte di modifica normativa volte a migliorare l'efficienza del concordato preventivo.

In primo luogo appare necessario rendere ancora più vantaggioso l'istituto per l'imprenditore, al fine di accelerare la fase di avvio della procedura. Ciò potrebbe avvenire consentendo al debitore di proteggere subito il patrimonio e di presentare una domanda di concordato, pur non completa di tutta la documentazione necessaria per accedere alla procedura, riservandosi di depositare quest'ultima entro un termine stabilito dal giudice a seconda della complessità della vicenda. L'attuale previsione dell'articolo 160 l.f. impone al debitore di rivolgersi al Tribunale solo nel momento in cui è già in possesso di un piano da porre alla base dell'accordo con i creditori e dell'attestazione del professionista che ne dichiari la fattibilità e la veridicità dei dati aziendali. Le attività di predisposizione del piano e di attestazione possono, tuttavia, richiedere alcuni mesi, durante i quali il patrimonio del debitore non è protetto dalle azioni dei creditori e dalle altre conseguenze pregiudizievoli connesse all'acuirsi della crisi. Con la presentazione di una domanda incompleta il debitore si sottoporrebbe al controllo dell'autorità giudiziaria al primo manifestarsi della crisi, il suo patrimonio sarebbe sollecitamente protetto e il professionista potrebbe svolgere con serietà le proprie verifiche.

L'ampiezza ancora incerta dei poteri valutativi del giudice in sede di ammissione alla procedura rilevata dall'indagine suggerisce un intervento volto a delimitarne i confini. Dovrebbero a tal fine essere espressamente indicate all'articolo 162 l.f. quali sono le ipotesi che possono indurre il Tribunale a dichiarare il ricorso inammissibile, riportando il controllo dell'autorità giudiziaria nell'alveo della degli aspetti di legalità e delle controversie tra le parti.

Appare, infine, necessaria l'introduzione di una disciplina specifica per favorire i concordati con finalità di risanamento, in modo da rendere effettivamente compatibile la procedura di concordato preventivo con la continuazione dell'attività aziendale in capo allo stesso titolare o a soggetti terzi. In particolare si dovrebbero introdurre norme che favoriscano l'accesso alla nuova finanza e consentano all'impresa di compiere, sotto il controllo degli organi della procedura, alcuni atti funzionali al mantenimento della continuità aziendale, quali ad esempio il pagamento dei fornitori cd. essenziali. Sarebbe utile, inoltre, disciplinare la sorte dei contratti in corso di esecuzione ammettendo la possibilità per il debitore di essere autorizzato dal Tribunale allo

warpenso can attache a can a caga cam can a can be a can

scioglimento dei contratti pendenti non funzionali alla prosecuzione dell'attività. Si dovrebbe, infine, prevedere una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile in caso di perdite del capitale sociale, a condizione che gli amministratori della società si attivino tempestivamente a tutela dei creditori e che al termine del concordato la società risulti nuovamente dotata del capitale minimo legale.

#### 4. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'articolo 182 bis I.f. rappresentano una delle più importanti innovazioni introdotte dalla riforma. Attraverso questo istituto l'imprenditore ha la possibilità di raggiungere autonomamente un accordo con i creditori, che viene sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria per l'omologa solo quando sia stato già espresso il consenso da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Nonostante le potenzialità di questo tipo di accordi, l'indagine condotta da Assonime nel 2007 ne aveva evidenziato lo scarso successo dovuto ad alcune incertezze normative e lacune della relativa disciplina. Gli ostacoli allo sviluppo di questi istituti erano da ricondurre principalmente alle insufficienti garanzie per i finanziatori delle imprese in crisi, al persistente rischio di responsabilità anche penali per la sottoscrizione di accordi stragiudiziali, alle esigenze di protezione dalle esecuzioni individuali nella fase delle trattative con i creditori.

Questi ostacoli sono stati rimossi dal decreto legge 78 del 31 maggio 2010 con il quale è stata introdotta: i) una nuova disciplina della prededuzione dei crediti in caso di fallimento successivo ad un concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti; ii) l'esenzione dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati di cui all'art. 67 lett. d) l.f.; iii) l'anticipazione del blocco delle azioni esecutive e cautelari nella fase antecedente la pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese.

Le domande sugli accordi di ristrutturazione dei debiti sono state rivolte soltanto ai giudici delegati, posto che il curatore fallimentare e il commissario giudiziale non intervengono in questa procedura prevalentemente stragiudiziale. Esse sono state poste con lo scopo di verificare se, grazie anche alle modifiche recentemente introdotte, è aumentato l'utilizzo di questo istituto. A tali domande ha, tuttavia, risposto

un numero limitato di giudici delegati, appartenenti soltanto a 6 dei Tribunali selezionati come campione<sup>10</sup>.

Sebbene i dati rilevati non rappresentino espressione della realtà complessiva, da questi sembra emergere che non ci sia stato, rispetto al passato, un significativo incremento degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questi sono stati presentati, infatti, soltanto nei Tribunali di Bologna, Brescia, Como, Milano, Napoli e Taranto e in un numero non elevato. L'indagine ha, inoltre, evidenziato come, nonostante le modifiche introdotte dal decreto legge 78/2010, la nuova finanza necessaria sia per la predisposizione dell'accordo, sia per l'esecuzione dello stesso – analogamente a quanto rilevato sopra per il concordato preventivo – viene scarsamente erogata. Si è registrato, invece, un buon utilizzo del procedimento introdotto per garantire il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori nella fase antecedente l'iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese, durante le trattative con i creditori. In linea con quanto rilevato con l'indagine del 2007, infine, rimangono prevalenti i casi in cui il Tribunale in sede di omologa dell'accordo esercita un sindacato di merito sulla fattibilità dello stesso, anziché limitarsi a verificare il raggiungimento del consenso da parte dei creditori.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento fondamentale per risolvere in tempi rapidi una situazione di crisi reversibile, in vista del pieno recupero della redditività dell'impresa. Alla luce dei dati rilevati dall'indagine le misure introdotte con il decreto legge 78 del 2010 non sembrano essere state sufficienti per favorirne lo sviluppo.

Per incentivare di fatto il ricorso a questo tipo di accordi appare opportuno in primo luogo introdurre misure di carattere fiscale dirette ad estendere il trattamento delle rinunce dei creditori, già previsto per il concordato fallimentare e preventivo, anche alle altre soluzioni concordate della crisi d'impresa, che non possono essere qualificate come procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento).

– assønime ———

61

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si tratta in particolare dei Tribunali di Bologna, Brescia, Como, Milano, Napoli e Taranto

A tal fine è necessario modificare gli articoli 88 e 101 del TUIR per stabilire che le rinunce dei creditori effettuate anche nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento non diano luogo a una sopravvenienza attiva per il debitore, e siano considerate perdite su credito deducibili per il creditore.

In secondo luogo è fondamentale incentivare l'erogazione della nuova finanza. Le norme introdotte dal decreto 78/2010 sopra richiamate sono indirizzate a questa finalità, ma la loro formulazione non consente di raggiungere gli obiettivi auspicati e sembra addirittura restringere l'ambito della prededuzione già ammessa nelle procedure concorsuali, con il conseguente effetto evidenziato dall'indagine, di rendere difficile all'imprenditore di reperire nuovi finanziamenti.

Secondo la regola generale sulla prededuzione (art.111 l. f.) sono, infatti, prededucibili i crediti così qualificati da una disposizione di legge e quelli sorti "in occasione o in funzione delle procedure concorsuali". La norma non prevede alcun limite in merito ai soggetti finanziatori, né subordina la prededuzione all'omologa del concordato: tutti i crediti erogati da qualunque soggetto nel corso di un fallimento, di un concordato fallimentare o di un concordato preventivo sono ammessi alla prededuzione, purché funzionali alla procedura.

Le modifiche del 2010 hanno il pregio di estendere la regola della prededuzione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e di attribuire la garanzia del rimborso anticipato ai finanziamenti effettuati prima dell'apertura delle procedure (cd. finanza ponte). Nella disciplina sono presenti tuttavia due limiti che continuano a scoraggiare l'investimento dei finanziatori sia nel corso della procedura sia nella fase delle trattative con i creditori.

L'art. 182 quater prevede infatti la prededuzione ha luogo solo nel caso di finanziamenti erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti agli artt. 106 e 107 del TUB e solo per accordi omologati.

Il riferimento ai veicoli 106 TUB esclude gli intermediari finanziari che non sono registrati in Italia. Ciò comporta che il finanziamento proveniente da operatori stranieri non è protetto dalla prededuzione, e con l'ovvia conseguenza di scoraggiare l'investimento di nuovi capitali nel nostro paese.

La necessità dell'omologa, invece, sposta sui finanziatori il rischio (giuridico) dell'approvazione delle misure di risanamento ed aggiunge un elemento d'incertezza che scoraggia i finanziamenti, soprattutto in situazioni complesse. Chi eroga un finanziamento a un debitore in crisi avrebbe, infatti, la garanzia di rimborso prioritario solo se il concordato o l'accordo venissero omologati, e dunque solo se si verificasse una condizione che eventualmente si realizzerà alla fine della procedura. Con particolare riguardo alla finanza ponte, peraltro, si ricorda come la sua funzione sia quella di consentire all'impresa di continuare a lavorare mentre si predispone un piano per il suo risanamento. In questa fase il finanziatore non ha gli strumenti per capire se l'accordo verrà omologato e quindi è probabile che il finanziamento venga erogato con maggiore difficoltà.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene opportuno modificare la disciplina della prededuzione della nuova finanza prevista dall'articolo 182 quater I.f. attraverso l'estensione della regola (almeno) ai finanziamenti concessi dagli intermediari comunitari. E' inoltre necessaria l'eliminazione del limite oggettivo dell'omologa come condizione della prededuzione.

Napporto sun attuazione della monna della regge naminentare è sune sue più recenti modifiche

#### **ALLEGATI**

#### ALLEGATO A

# QUESTIONARIO PER GIUDICI DELEGATI SULL'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Periodo di riferimento: anno 2010 - primo trimestre 2011

Il questionario fa riferimento a tutti i procedimenti concorsuali aperti dopo l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare e chiusi tra il 1 Gennaio 2010 ed il 31 Marzo 2011.

Lo scopo dell'indagine è quello di rilevare i dati relativi alle procedure nate dopo l'entrata in vigore della riforma del 2006 con l'obiettivo di valutare l'efficienza delle nuove norme. A tal fine è stato scelto come periodo di riferimento l'anno 2010 per poter ottenere il maggior numero di dati relativi a procedimenti svolti secondo il nuovo rito. Il primo trimestre 2011 consente, inoltre, di raccogliere dati utili per valutare anche l'efficienza delle ultime modifiche normative (Legge 122/2010).

All'inizio del questionario viene richiesto il numero di procedimenti chiusi nel periodo di riferimento che sarà la base di calcolo per le percentuali di applicazione dei diversi quesiti.

ANAGRAFICA RELATIVA AL GIUDICE DELEGATO
NOME COGNOME:
TRIBUNALE:
RECAPITO TELEFONICO:
INDIRIZZO E-MAIL:
INDICARE IL NUMERO DI PROCEDIMENTI CHIUSI
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (ANNO 2010 – PRIMO TRIMESTRE 2011):

17. Apporto sun attuazione della mornia della legge familinentare e sune sue più recenti modifiche

#### **SEZIONE A**

Q.1) I	n quanti casi sc	ono stati adottati	provvedimenti	cautelari o	conservativi ai	sensi d	ell'ottavo
C	omma dell'art.	15 l.f. in sede di	istruttoria pre-	fallimentar	e:		

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	0

Q.2) Quali provvedimenti cautelari o conservativi sono stati adotta	iti?
---------------------------------------------------------------------	------

\_\_\_\_\_\_

Q.3) In quanti casi, rispetto alle istanze presentate, "non è stato dichiarato il fallimento per esiguità dei debiti", secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 l. f.?

0% (sempre)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (mai)	0

## **SEZIONE B**

#### Sentenza dichiarativa di fallimento

Q.4) In quanti casi è stato rispettato il termine massimo (120 giorni dal deposito della sentenza di fallimento) per la fissazione della data in cui deve svolgersi l'adunanza dei creditori per l'esame del passivo?

Rapporto sull'attuazione della riforma della legge fallimentare e sulle sue più recenti modifiche 4/2012
1 – 25%O
25 – 50%O
50%O
50 – 75%O
75 – 99%O
100% (sempre)
Q.5) È stato oltrepassato per un tempo (indicare la risposta corrispondente alla casistica prevalente):
Inferiore a tre mesi
Tra tre e sei mesiO
Tra sei mesi e un annoO
Superiore a un annoO
Q.6) Per quale motivo è stato disposto il rinvio?
SEZIONE C Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento
Impugnazione della sentenza dicinarativa di familiento
Q.7) In quanti procedimenti è stata disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo in
caso di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento?
Non ci sono casi di impugnazione della sentenza O
0% (mai) O
1 −25% ○
25 <b>–</b> 50% O
50% O
50 <b>–</b> 75% O
75 – 99% O

100% (sempre) ...... O

.....

#### Curatore

Q.8) Da quali dei seguenti soggetti è stato assunto il ruolo del curatore? Riportare per ciascun soggetto una percentuale da 0% a 100% avendo cura di far sì che la somma di tutte le voci sia pari a 100%.

	TOTALE	100%
Q8)d	Soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società per azioni	
Q8)c	Studi professionali associati o società tra professionisti	
Q8)b	Dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti	
Q8)a	Avvocati	

Q.9) In quanti casi è stata chiesta la sostituzione del curatore ex art. 37 bis l.f.? (indicare 0 nel caso in cui non ne sia mai stata richiesta la sostituzione)

Indicare il numero:		
mulcare il mumero.		

# **SEZIONE E**

### Comitato dei creditori

Q.10) In quanti casi è stato nominato il comitato dei creditori?

0% (mai)	O
1 – 25%	
25 – 50%	O
50%	
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

Q.11) In quanti casi i membri del comitato nominati hanno rifiutato l'incarico?
0% (mai)
1 – 25%O
25 – 50%O
50%O
50 – 75%O
75 – 99%O
100% (sempre)
Q.12) In quanti casi è stato deliberato un compenso per i membri del comitato?
0% (mai)
1 <b>–</b> 25%O
25 <b>–</b> 50%O
50%O
50 <b>–</b> 75%O
75 <b>–</b> 99%O
100% (sempre)O
Q.13) Indicare se si è trattato di una forma di rimborso spese oppure di altro.
Rimborso speseO
Specificare un valore personalizzato:
Q.14) In quanti casi vi è stato l'intervento del giudice delegato in ragione dell'inerzia del comitato?
0% (mai)
1 – 25%O
25 – 50%O
50%O
50 – 75%O
75 – 99%O
100% (sempre)O
100% (Selliple)
Q.15) In quanti casi sono stati presentati reclami contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori?

0% (mai)	
1 – 25%	
25 – 50%	
50%	
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

## **SEZIONE F**

## Accertamento del passivo

Q.16) In quanti casi le operazioni per l'accertamento del passivo si sono concluse con l'adunanza fissata nella sentenza dichiarativa di fallimento?

0% (mai)O
1 – 25%
25 <b>–</b> 50%O
50%
50 – 75%
75 <b>–</b> 99%O
100% (sempre)O

Q.17) In quanti casi sono state presentate domande tardive?

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	0

Q.18) In quanti casi sono state presentate domande "ultra tardive"?

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0

	O	
100% (sempre)	О	
SEZIONE G		
Liquidazione dell'attivo		
Q.19) In quanti casi è	e stato sempre rispettato il termine di 60	giorni dalla chiusura
dell'inventario per il depo	osito in cancelleria del progetto del programma	di liquidazione?
0% (mai)	O	
1 – 25%	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
Q.20) Di quanto tempo è casistica prevalente)	e stato oltrepassato il termine? (Indicare la rispo	esta corrispondente alla
Meno di un me	eseO	
Tra un mese e t	tre mesiO	
Oltre tre mesi	O	
Indicare per ciascu	visione per tipo di vendita derivante dal progruna voce una percentuale da 0% a 100% aven	
somma di tutte le v	voci sia pari a 100%.	
Q.21)a	La vendita dell'intero complesso aziendale	
Q.21)b	La vendita di rami d'azienda	
Q.21)c	La vendita di beni in blocco	<u> </u>
Q.21)d	La vendita di singoli beni	
	TOTALE	100%
Q.22) In quanti casi è sta	to presentato un supplemento del programma	di liquidazione?
22//		
• •	O	
1 – 25%	O	

- ass**ø**nime -

	25 – 50%		O	
	50%		O	
	50 – 75%		0	
	75 – 99%		0	
	100% (sempre)		O	
Q.23)	In quanti casi nel	programma di liquidaz	ione è stato previsto che le ve	endite venissero
effett	uate dal giudice del	egato secondo le dispo	sizioni del codice di procedura c	civile?
	0% (mai)		O	
	1 - 25%		O	
	25 – 50%		O	
	50%		O	
	50 – 75%		O	
	75 – 99%		O	
	100% (sempre)		O	
	•	·	e e dal giudice delegato. Indica endo cura di far sì che la somn	•
		Curatore Giudice delegato TOTALE	100%	
SEZIO		Giudice delegato	100%	
	NE H ordato fallimentare	Giudice delegato	100%	

Q.26) In quanti casi le proposte pervenute hanno previsto la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati?
0% (mai)       O         1 - 25%       O         25 - 50%       O         50%       O         50 - 75%       O         75 - 99%       O         100% (sempre)       O
SEZIONE I Esdebitazione
Q.27) In quanti casi sono state presentate istanze per ottenere l'esdebitazione da parte dei soggetti dichiarati falliti che ne avevano diritto (persone fisiche), laddove l'istanza era proponibile?
0% (mai)       O         1 - 25%       O         25 - 50%       O         50%       O         50 - 75%       O         75 - 99%       O         100% (sempre)       O
Q.28) Il Tribunale di appartenenza concede l'esdebitazione anche in casi in cui non siano stati soddisfatti tutti i creditori muniti di prelazione?  Si
SEZIONE J Concordato preventivo
Q.29) In quanti casi la domanda di concordato preventivo è stata dichiarata inammissibile per difetto delle condizioni previste dall'art. 161?  0% (mai)

1 – 25%	
25 – 50%	
50%	0
50 – 75%	
75 – 99%	0
100% (sempre)	

Q.30) Con riferimento ai casi di inammissibilità della domanda di concordato preventivo per difetto delle condizioni previste dall'art. 161, in quanti procedimenti il Tribunale ha dichiarato il fallimento?

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	0

Q.31) Nei casi di inammissibilità per difetto delle condizioni, riportare le percentuali per cui le istanze di fallimento sono state presentate dal Creditore e dal Pubblico Ministero. Indicare per ciascuna cella una percentuale da 0% a 100% avendo cura di far sì che la somma delle due sia pari a 100%.

Creditore	
Pubblico Ministero	
TOTALE	100%

Q.32) In quanti casi la domanda di concordato è stata modificata dal debitore a seguito di rilievi del tribunale o, autonomamente, su richiesta del debitore?

0% (mai)	0
1 - 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	

Q.33) In	quanti	casi	le	proposte	di	concordato	preventivo	hanno	previsto	la	divisione	dei
creditori	in classi	?										

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	0

Q.34) In quanti casi le classi sono state modificate a seguito di sollecitazione del giudice?

0% (mai)	
1 – 25%	
25 – 50%	O
50%	O
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

Q.35) In quanti casi è stata prevista nella proposta di concordato la conversione del debito in azioni della società proponente?

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	0

Q.36) In quanti casi la proposta di concordato ha previsto il risanamento dell'impresa con continuità dell'attività d'impresa da parte dello stesso debitore?

0% (mai)	)
1 – 25%	)
25 – 50%	C

50%	
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

Q.37) In quanti casi il risanamento dell'impresa è basata sulla erogazione di nuova finanza in corso di procedura?

0% (mai)	
1 – 25%	
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	

Q.38) In quanti casi è stata erogata finanza ponte ai fini della presentazione della domanda di concordato a seguito delle recenti modifiche normative (l. 30 luglio 2010, n. 122)?

0% (mai)	
1 – 25%	
25 – 50%	
50%	
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

Q.39) In quanti casi il concordato ha previsto l'affitto d'azienda ad un terzo con contratto di compravendita dell'azienda stessa condizionato all'omologazione del concordato?

0% (mai)	
1 – 25%	
25 – 50%	
50%	
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

O.40) In a	uanti casi vi sono	state opposizioni o	di creditori appar	rtenenti a classi	dissenzienti?
Q. 10/ 111 q	danti casi vi sone	state opposizioni t	ai ci caitori appai	terrerriti a ciassi	disserizioni.

0% (mai)	O
1 – 25%	O
25 – 50%	
50%	O
50 – 75%	O
75 – 99%	O
100% (sempre)	Ο

Q.41) In quanti casi, tra quelli in cui sono state presentate opposizioni, il concordato è stato omologato ugualmente?

0% (mai)	
1 – 25%	
25 – 50%	
50%	
50 – 75%	
75 – 99%	
100% (sempre)	

Q.42) In quanti casi è stata disposta la revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.f.?

0% (mai)	O Andare a Q.44)
1 – 25%	O Continuare
25 – 50%	O Continuare
50%	O Continuare
50 – 75%	O Continuare
75 – 99%	O Continuare
100% (sempre)	O Continuare

Q.43) In quanti procedimenti alla revoca ha fatto seguito il fallimento?

0% (mai)C
1 – 25%C
25 – 50%C
50%C
50 – 75%C

75 – 99%O 100% (sempre)O
Q.44) In caso di mancata omologazione del concordato, in quanti procedimenti il Tribunale ha dichiarato il fallimento?
Non ci sono casi di mancata omologazione
Q.45) Nei casi di mancata omologazione, riportare le percentuali per cui le istanze di fallimento sono state presentate dal Creditore e dal Pubblico Ministero. Indicare per ciascuna cella una percentuale da 0% a 100% avendo cura di far sì che la somma delle due sia pari a 100%.
Creditore Pubblico Ministero TOTALE  100%
SEZIONE K Accordi di ristrutturazione dei debiti
Q.46) Sono stati presentati accordi di ristrutturazione (anche da soggetti che non sono sottoponibili alle procedure concorsuali)?
SìO NoO
Q.47) Indicare il numero di accordi di ristrutturazione che sono stati presentati (anche da soggetti che non sono sottoponibili alle procedure concorsuali).
Indicare il numero:
assonime

Q.48) C	ome si è comportato il Tribunale in fase di omologa?
	i è limitato a verificare il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti O la verificato anche la concreta fattibilità dell'accordo
	quanti casi è stata erogata finanza ponte ai fini della presentazione della domanda di azione dell'accordo?
	0% (mai)
	1 – 25%O
	25 – 50%O
	50%O
	50 – 75%O
	75 – 99%O
	100% (sempre)
	10070 (Sempre)
Q.50) Ir finanza	n quanti casi l'accordo di ristrutturazione omologato ha previsto l'apporto di nuova ?
	0% (mai)
	1 – 25%O
	25 – 50%O
	50%O
	50 – 75%O
	75 – 99%O
	100% (sempre)
	10070 (Scripte)
Q.51) ( present	Quanti accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati omologati rispetto a quelli ati?
	0% (mai)
	1 – 25%O
	25 – 50%O
	50%O
	50 – 75%O
	75 – 99%O
	100% (sempre)O

Q.52) In quanti casi è stata chiesta la sospensione anticipata delle azioni esecutive prevista
dall'art. 182 bis come da ultimo modificato?

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0
75 – 99%	0
100% (sempre)	

#### **SEZIONE L**

Transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione

Q.53) È stato utilizzato l'istituto della transazione fiscale?

Sì	0
No	0

Q.54) In quanti casi sono state presentate dal debitore proposte di transazione fiscale nei concordati preventivi?

0% (mai)C	)
1 – 25%C	)
25 – 50%C	)
50%C	)
50 – 75%C	)
75 – 99%C	)
100% (sempre)C	)

Q.55) In quanti casi sono state presentate dal debitore proposte di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione?

0% (mai)	0
1 – 25%	0
25 – 50%	0
50%	0
50 – 75%	0

	75 – 99%	.0
	100% (sempre)	.0
=	che percentuale rispetto alle proposte dei debiti?	di transazione è stato previsto il pagamento
parziale	del debiti:	
	0% (mai)	.0
	1 – 25%	.0
	25 – 50%	.0
	50%	.0
	50 – 75%	.0
	75 – 99%	.0
	100% (sempre)	.0
Q.57) In debiti?	che percentuale rispetto alle proposte di	i transazione è stata prevista la dilazione dei
	0% (mai)	.0
	1 – 25%	.0
	25 – 50%	.0
	50%	.0
	50 – 75%	.0
	75 – 99%	.0
	100% (sempre)	.0
	tiene obbligatoria la transazione fiscale 'Erario faccia parte dei creditori?	e con lo Stato, nel concordato preventivo,
	Sì	.0
	No	.0
	stata disposta la revoca della transazion lelle recenti modifiche normative (l. 30 luք	ne fiscale negli accordi di ristrutturazione, a glio 2010, n. 122)?
	Sì	.0
	No	.0

Rapporto sull'attuazione della riforma della legge fallimentare e sulle sue più recenti modifiche

ς	EZ	IO	N	F	N	1

# Durata del procedimento fallimentare

Q.60)	Con riferimento al periodo dall'entrata in vigore della riforma ad oggi, indicare la
	percentuale dei procedimenti fallimentari nuovo rito conclusi nell'arco dei seguenti
	periodi temporali. Riportare per ciascun periodo temporale una percentuale da 0% a
	100% avendo cura di far sì che la somma di tutte le voci sia pari a 100%.

	Meno di 1 anno		
	Da 1 anno a 2 anni		
	Da 2 a 4 anni		
	Da 4 a 6 anni		
	TOTALE	100%	
Q.61) Lei personalmente, procedura post riforr	in che forma e misura crede che si siano ridotti na?	i tempi d	lella

#### **ALLEGATO B**

### QUESTIONARIO PER CURATORI SUL FUNZIONAMENTO DELLA SINGOLA PROCEDURA FALLIMENTARE

## Periodo di riferimento: primo semestre 2008 e primo semestre 2010

La compilazione del questionario deve riguardare ogni singola procedura aperta nel primo semestre 2008 e nel primo semestre 2010. La scelta dei due semestri permette di confrontare dati riferiti a periodi differenti: il primo semestre 2008 consente di valutare l'efficienza delle norme subito dopo l'entrata in vigore della riforma, mentre il primo semestre del 2010 consente di riscontrare se nell'intervallo di tempo considerato si sia verificato un miglioramento dell'efficienza delle nuove norme.

NOME / DENOMINAZIONE STUDIO:	TTIVITÀ O
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA SOGGETTA A FALLIMENTO  DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE SOCIALE:  CODICE FISCALE:  TRIBUNALE COMPETENTE:  DATA APERTURA DELLA PROCEDURA gg / mm / aaaa	)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CURATORE

# SEZIONE A

## Informazioni generali sull'impresa sottoposta alla procedura

Q.1) Che forma giuridica ha l'attività imprenditoriale oggetto di fallimento?
Società di capitali O Società di persone O Ditta individuale O Cooperative / consorzi O Altro, specificare: O
Q.2) La società fa parte di un gruppo?
Sì O No O
Q.3 La società sottoposta al fallimento è la holding?
Sì O No O
Q.4) Qual è stato il fatturato dell'impresa più alto degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di fallimento?
<ul> <li>NOTE:</li> <li>Scrivere il valore in EURO senza riportare i centesimi.</li> <li>NON utilizzare virgole, punti decimali o separatori delle migliaia.</li> </ul>
€
Q.5) In caso di fatturato pari a 0, l'impresa era stata posta in liquidazione?
Sì O No O
Q.6) In quale settore merceologico opera l'impresa?
ServiziO
IndustriaO
Commercio O Telecomunicazioni e media O

Agricoltura e pescaO AltroO	
Q.7) Quale è stato il numero più alto di dipendenti impiegati nei tre esercizi anteceden la data di deposito dell'istanza di fallimento?	ti
Indicare il numero:	
Q.8) L'attività imprenditoriale era cessata al momento della dichiarazione di fallimento	?
Sì O No O	
Q. 9) Da quanto tempo l'impresa aveva cessato l'attività rispetto all'apertura della procedura fallimentare?	
Meno di tre mesi	
Q.10) Sono state consegnate al curatore le scritture contabili dell'impresa?	
Sì	
Q.11) È stato possibile ricostruire il volume d'affari dell'impresa?	
Sì O No O	
Q.12) Sono stati ravvisati profili di responsabilità penale del debitore?	
Sì O No O	
Q.13) Nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento è stato sostituito l'amministratore?	
Sì O No O	

Q.14) Prima dell'apertura della procedura fallimentare ci sono stati tentativi di composizione negoziale della crisi?
Sì O No O
Q.15) Si è trattato di tentativi di composizione giudiziale o stragiudiziale?
Giudiziale O Stragiudiziale O
SEZIONE B Istruttoria prefallimentare e dichiarazione di fallimento
Q.16) Quanto tempo è passato tra la presentazione della prima istanza di fallimento e la dichiarazione di fallimento?
Fino a due mesi
Q.17) Nel corso dell'istruttoria prefallimentare sono stati adottati provvedimenti cautelari o conservativi ex art. 15 l.f.?
Sì O No O
Q.18) Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è quello del luogo ove ha la sede principale l'impresa?
Sì
Q.19) C'è stato provvedimento di incompetenza ex art. 9 bis l.f.?
Sì O No O

SEZIONE C	
-----------	--

Svolgimento della funzione di curatore	Svolaimento	della	<b>funzione</b>	di	curatore
----------------------------------------	-------------	-------	-----------------	----	----------

•
Q.20) Ha delegato ad altri le sue funzioni?
Sì
Q.21) Le funzioni sono state delegate con oneri a carico della procedura?
Sì
Q.22) La delega quali funzioni ha riguardato?
Fiscali
Q.23) Ha rispettato il termine di 60 giorni per la presentazione della relazione di c all'art.33 l.f.?
Sì
Q. 24) Di quanto tempo è stato oltrepassato il termine?
Meno di tre mesi
Q.25) Per quale motivo è stato oltrepassato il termine?
Q.26) Dove è stata depositata la relazione di cui all'art. 33 l.f.?
Solo in tribunaleO In Tribunale e in procuraO

Non è stata ancora depositata O
Q.27) È stata depositata una relazione integrativa?
Sì O No O
Q.28) Sono stati presentati reclami contro gli atti del curatore?
Sì O No O
SEZIONE D Comitato dei creditori
Q.29) È stato nominato il comitato dei creditori?
Sì O No O
Q.30) Ci sono stati dei membri del comitato che hanno rifiutato l'incarico?
Sì O No O
Q.31) Da chi è composto il comitato dei creditori?
Fornitori       □         Banche       □         Dipendenti       □         Professionisti       □         Altro       □
Q.32) È stato deliberato un compenso per i membri del comitato?
Sì O No O
Q.33) Il giudice delegato si è dovuto sostituire al comitato dei creditori in ragione dell'inerzia di questo?
Sì O

No O			
Q.34) Sono stati presentati reclami contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori?  Sì			
SEZIONE E Accertamento del passivo			
<ul> <li>Q.35) Qual è stato il volume del passivo dell'impresa sottoposta al fallimento?</li> <li>NOTE:</li> <li>Scrivere il valore in EURO senza riportare i centesimi.</li> <li>NON utilizzare virgole, punti decimali o separatori delle migliaia.</li> </ul>			
€			
Q.36) Di seguito vengono riportate diverse voci di ripartizione del passivo. Riportare la suddivisione del passivo, indicando per ciascuna voce una percentuale da 0% a 100% avendo cura di far sì che la somma di tutte le voci sia pari a 100%.			
Erario Previdenza Fornitori Banche Dipendenti Altro TOTALE 100%			
Q.37) Sono presenti creditori esteri?			
Sì O No O			
Q.38) Sono state presentate domande tardive?			
Sì O No O			
Q.39) Sono state presentate domande "ultra tardive"?			

Sì O No O				
SEZIONE F Esercizio provvisorio dell'impresa				
Q.40) È stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa?				
Sì O No O				
Q.41) L'esercizio provvisorio è stato disposto dal giudice delegato su proposta del curatore successivamente all'apertura della procedura?				
Sì O No O				
SEZIONE G Affitto d'azienda				
Q.42) Era già in corso un affitto d'azienda o di un suo ramo al momento della dichiarazione di fallimento?				
Sì O No O				
Q. 43) È stato disposto dal curatore l'affitto d'azienda o di un suo ramo?				
Sì O No O				
SEZIONE H Liquidazione dell'attivo				
Q.44) A - È stata eseguita la fase di liquidazione dell'attivo?				
Sì O No O				
Q.44) B- È stato rispettato il termine di 60 giorni dalla redazione dell'inventario per la redazione del programma di liquidazione?				

	Sì O No O
Q.45) D	i quanto tempo è stato oltrepassato il termine?
	Meno di un mese
Q.46) Q liquidaz	quali delle seguenti vendite sono state previste con il programma di ione?
	La vendita dell'intero complesso aziendale   La vendita di rami d'azienda   La vendita di beni in blocco   La vendita di singoli beni
-	I trasferimento dei dipendenti derivante dalla vendita dell'intero complesso le è stato:
	Totale         O           Parziale         O           Non è avvenuto         O
Q.48) È	stato presentato un supplemento del programma di liquidazione?
	Sì O No O
Q.49)II debito?	corrispettivo della vendita è stato pagato mediante accollo in tutto o in parte del
	Sì O No O
Q.50)È	stata avviata la Cassa Integrazione Guadagni?
	Sì O No O

Q.51)Per quanti mesi è stata avviata la Cassa Integrazione Guadagni ?
Mesi:
Q.52) In caso di conferimento dell'azienda o di suoi rami in altre società, le azioni della società conferitaria sono state attribuite ai creditori concorsuali in proporzione al credito insinuato al passivo?
Sì O No O
Non c'è stato conferimentoO
Q.53)Le azioni della società conferitaria sono state vendute dal curatore a terzi?
Sì O No O
Q.54) È stata prevista la cessione di crediti?
Sì O No O
Q.55)Per quali categorie è stata prevista la cessione di crediti?
Crediti fiscali□ Crediti verso le amministrazioni pubbliche .□ Crediti verso soggetti privati□
Q.56)Sono state cedute le azioni revocatorie?
Sì O No O
Q.57)A quali soggetti sono state cedute le azioni revocatorie?
Banche□ Società finanziarie□ Soggetti privati□

Q.58) Nel programma di recuperatorie?	liquidazione sono state p	reviste azioni risarcitorie e/o
	O	
Q.59)Tra queste rientrar	no anche azioni di respons	sabilità contro gli organi sociali?
	O	
Q.60)In che modo è avv	enuto il recupero dei credi	ti commerciali?
In via extragiud	iziale con transazione	O
Q.61) In che percentuale	e tali crediti sono stati recu	perati rispetto al loro ammontare?
0% Fino al 30% 30 – 50% 50 – 75%	ossibile stabilire la percen	 O O O
Q.62) Come sono state	definite le azioni revocat	orie e di responsabilità esercitate?
Prima della sen	tenza in via transattiva	O
	•	previsto che le vendite venissero zioni del codice di procedura civile?
	O	
Q.64) Da chi è stata dis	sposta la sospensione dell	e operazioni di vendita?
Dal curatore		O

Dal giudice delegatoO  Non c'è stata sospensione delle operazioni di vendita	
Q.65) Alla data di compilazione del presente questionario a quanto ammonta l'a realizzato?	attivo
<ul> <li>NOTE:</li> <li>Scrivere il valore in EURO senza riportare i centesimi.</li> <li>NON utilizzare virgole, punti decimali o separatori delle migliaia.</li> </ul>	
Q.66) Alla data di compilazione del presente questionario a quanto ammonta la si dell'attivo da realizzare? NOTE:	stima
<ul> <li>Scrivere il valore in EURO senza riportare i centesimi.</li> <li>NON utilizzare virgole, punti decimali o separatori delle migliaia.</li> </ul>	
€	
SEZIONE I Chiusura della procedura	
Chiusura della procedura	
Chiusura della procedura  Q.67) Sono stati disposti piani di ripartizione parziale dell'attivo?  Sì	
Chiusura della procedura  Q.67) Sono stati disposti piani di ripartizione parziale dell'attivo?  Sì	
Chiusura della procedura  Q.67) Sono stati disposti piani di ripartizione parziale dell'attivo?  Sì	

Q.70)	Per quale motivo è stata chiusa la procedura?
	Ripartizione finale dell'attivo
Q.71) soddis	In caso di chiusura della procedura per ripartizione dell'attivo, sono stati fatti:
	Solo i creditori prededucibili
Q.72)	In che percentuale sono stati soddisfatti i creditori chirografari?
	Meno del 10% dei crediti
Q.73)	In che percentuale sono stati soddisfatti i creditori privilegiati?
	Meno del 10% dei crediti
SEZIO	NE J ordato fallimentare
•	In caso di chiusura della procedura per concordato fallimentare, da chi è stata tata la proposta?
	Debitore

	Società partecipate dal debitore o sottoposte a comune controllo  Creditore
Q.75)	La proposta di concordato prevedeva la divisione in classi di creditori?
	Sì O No O
-	La proposta di concordato prevedeva la soddisfazione non integrale de ri privilegiati?
Q.77)	Sì
,	Meno del 10% dei crediti
Q.78)	Sono stati soddisfatti anche i creditori chirografari?  Sì
Q.79)	In che percentuale sono stati soddisfatti i creditori chirografari?  Meno del 10% dei crediti
Q.80)	La proposta di concordato prevedeva un assuntore?  Sì
Q.81)	È stata prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo a terzi?

S	sìO
N	lo O
SEZIONE	Κ
Valutazio	ni dell'efficienza della procedura fallimentare
Q.82) Lei da abroga NON Obb	
N	1igliorare
	brogareO
	i personalmente ritiene che le funzioni del curatore possano o debbano ercitate con maggiori poteri? ligatoria
	iì
Q.84) Qu NON Obb	iali sono le misure che a suo avviso migliorerebbero la procedura? ligatoria
	<del>-</del>
	_
•	i personalmente quanto ritiene adeguate le disposizioni sul compenso del ontenute nel d.m. 28 luglio 1992, n. 570? ligatoria
A P	Molto

Q.86)	In particolare quanto	ritiene adeguato	il compenso	del curatore	in caso	di
fallime	nto senza fondi?					

NON Obbligatoria

Molto	0
Abbastanza	0
Poco	0
Per niente	0



Rapporto sui attuazione della morma della legge fallimentare e sulle sue più recenti modifiche

#### ALLEGATO C

# QUESTIONARIO PER COMMISSARI GIUDIZIALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA SINGOLA PROCEDURA FALLIMENTARE

Periodo di riferimento: primo semestre 2008 - ultimo trimestre 2010- primo trimestre 2011

La compilazione del questionario deve riguardare ogni singola procedura aperta nel primo semestre 2008, nell'ultimo trimestre 2010 e nel primo trimestre 2011. La scelta di questi periodi di rilevazione consente di confrontare dati relativi a procedimenti aperti successivamente all'entrata in vigore di diverse modifiche normative. In particolare i dati relativi alle procedure aperte nel primo semestre 2008 consentono di valutare le modifiche introdotte dal d.lgs correttivo n. 169/2007, i questionari relativi all'ultimo trimestre 2010 ed al primo trimestre 2011 consentono di valutare le modifiche introdotte dalla legge n. 122/2010.

DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMISSIARIO GIUDIZIALE
NOME / DENOMINAZIONE STUDIO:
PROFESSIONE:
RECAPITO TELEFONICO:
INDIRIZZO E-MAIL:
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA SOGGETTA A FALLIMENTO
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA SOGGETTA A FALLIMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE SOCIALE:
DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE SOCIALE:
DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE SOCIALE:CODICE FISCALE:
DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE SOCIALE:

# SEZIONE A

## Informazioni generali sull'impresa sottoposta alla procedura

Che forma giuridica ha l'attività imprenditoriale oggetto di concordato?
Società di capitali O Società di persone O Ditta individuale O Cooperative / consorzi O Altro (Specificare)O
La società fa parte di un gruppo?
Sì O No O
La società sottoposta a concordato è la holding?
Sì O No O
Qual è stato il fatturato dell'impresa più alto degli ultimi tre esercizi antecedent data di presentazione della domanda di concordato?
<ul> <li>OTE:</li> <li>Scrivere il valore in EURO senza riportare i centesimi.</li> <li>NON utilizzare virgole, punti decimali o separatori delle migliaia.</li> </ul>
In caso di fatturato pari a 0 l'impresa era stata posta in liquidazione?
Si O
No O
No O  In quale settore merceologico opera l'impresa sottoposta al concordato?

Sì O No O
Q.14) Il tribunale ha sostituito il liquidatore successivamente?
Sì O No O
Q.15) La domanda di concordato rappresenta:
Una prima proposta
SEZIONE C Ammissione al concordato preventivo
Q.16) Il tribunale ha ammesso il concordato preventivo:
Così come proposto dal debitore
Q.17) La domanda di concordato è stata modificata dopo la presentazione?
Sì O No O
Q.18) La domanda è stata modificata a seguito di rilievi formulati dal:
Giudice delegatoO  Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172O
Q.19) È stato contestato l'operato dell'attestatore ?
Sì O No O

Q.20) In caso di inammissibilità del concordato, pronunciata dopo l'ammissione, il tribunale ha dichiarato il fallimento?
Sì O No O
Q.21) Da chi è stata presentata l'istanza di fallimento?
Creditore O Pubblico ministero O Debitore O
Q.22) Ai fini della presentazione della domanda di concordato è stata erogata finanza ponte ai sensi dell'art. 182 quater, secondo comma l.f introdotto dalla legge 122/2010?
Sì O No O
SEZIONE D Classi di creditori
Classi di creditori
Classi di creditori  Q.23) La proposta di concordato prevedeva la divisione dei creditori in classi?  Sì
Classi di creditori  Q.23) La proposta di concordato prevedeva la divisione dei creditori in classi?  Sì
Classi di creditori  Q.23) La proposta di concordato prevedeva la divisione dei creditori in classi?  Sì
Classi di creditori  Q.23) La proposta di concordato prevedeva la divisione dei creditori in classi?  Sì
Q.23) La proposta di concordato prevedeva la divisione dei creditori in classi?  Sì
Q.23) La proposta di concordato prevedeva la divisione dei creditori in classi?  Sì

Q.25) È stata disposta la revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.f.?
Sì O No O
Q.26) È stata disposta la revoca dell'ammissione al concordato a seguito del mancato deposito della somma indicata dal Tribunale?
Sì O No O
Q.27) È stato dichiarato il fallimento?
Sì O No O
SEZIONE F Modifica della domanda ed adunanza dei creditori
Q.28) A seguito del deposito della relazione del commissario ex art. 172 l.f. la proposta iniziale è stata modificata prima della votazione?
Sì O No O
Q.29) Qualitativamente la modifica ha riguardato:
La percentuale proposta ai chirografari □ Le garanzie fornite □ La concessione di nuova finanza □ Il classamento dei creditori □
Q.30) In caso di modifica si è richiesto un supplemento dell'attestazione?
Sì O No O
Q.31) L'adunanza si è tenuta nel giorno fissato?
Sì O No O

Q.32) Quali sono state le ragioni dello spostamento in avanti della data?
Per intervenuta modifica della domandaO  Per ritardi nelle indagini del commissarioO  AltroO
Q.33) Quando sono state raggiunte le maggioranze?
In adunanzaO  Nei venti giorni successivi previsti dalla leggeO  Non è stata raggiunta la maggioranzaO
Q.34)Nel caso in cui la maggioranza non sia stata raggiunta e sia stata fissata l'udienza ex art. 179 che sorte ha avuto la procedura?
È stata solo dichiarata inammissibileO È stato anche dichiarato il fallimentoO
SEZIONE G Omologazione del concordato
Q.35) Il concordato è stato omologato?
Q.35) Il concordato è stato omologato?  Si
Si O No O
Si O  No O  Non è stato ancora omologato O
Si
Si
Si

# SEZIONE H

# Stato del concordato e pagamento dei creditori

Q.39) Alla data di compilazione del presente questionario il concordato è:
Pendente O Eseguito O Non eseguito O Risolto o annullato O
Q.40) Il concordato ha previsto una divisione dei creditori in classi?
Sì O No O
Q.41) In che percentuale è stata soddisfatta o si prevede di soddisfare la classe pagata meno?
Meno del 10% dei crediti O Tra il 10% ed il 25% dei crediti O Tra il 25 % ed il 50% dei crediti O Tra il 50 % e il 75 % dei crediti O Oltre il 75% dei crediti O
Q.42) Sono state formate classi di creditori privilegiati declassati a chirografari?
Sì O No O
Q.43) In che percentuale è stato soddisfatto o si prevede di soddisfare il creditore chirografario pagato meno?
Meno del 10% dei crediti

Rapporto sun attuazione della morma d	ena legge fallimentare e	sulle sue plu recenti mo	diliche 4/2012

SEZIONE I	
Durata del	concordato

Q.44) Quanti mesi	è durata la	procedura	di concordato	preventivo?